

MASSIMO MONTANARI

OBBLIGAZIONI SOLIDALI E PROCESSO ESECUTIVO

VERSIONE PROVVISORIA

SOMMARIO: 1. Possibili dubbi circa l'effettiva configurabilità di problematiche specifiche all'attuazione delle obbligazioni solidali in sede di esecuzione ordinaria. – 2. Segue: elementi di conferma dei dubbi precedentemente espressi. – 3. Obbligazioni solidali e processo esecutivo: la verifica dell'ammissibilità della parallela attivazione di plurime procedure esecutive nei confronti dei diversi debitori in solido come prima ragione giustificativa di un'autonoma indagine sul tema. – 4. Il problema generale dei rimedi avverso l'eccesso delle esecuzioni intraprese contro più obbligati in solido. – 5. Eccesso delle esecuzioni intraprese contro i più coobbligati e opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione *ex art. 483 c.p.c.*: a) la posizione tendenzialmente negativa della dottrina. – 6. Segue: b) consonanze e incertezze nella giurisprudenza di legittimità. – 7. L'utilizzabilità, nella fattispecie, del rimedio *ex art. 483 c.p.c.* come dimostrata attraverso la confutazione delle ragioni d'ordine sistematico dedotte in senso opposto da una giurisprudenza di merito. – 8. Possibili, ma non insuperabili, obiezioni sul piano della competenza. – 9. Insussistenti prospettive di riunificazione dei procedimenti esecutivi radicati contro i distinti condebitori in solido e conseguente inutilizzabilità dei rimedi *ex artt. 496 e 504 c.p.c.* avverso gli eccessi del comune creditore. – 10. Le ulteriori questioni legate all'esercizio dell'azione esecutiva del creditore contro più coobbligati. – 11. Segue: in particolare, l'esercizio, in seno all'esecuzione pendente, del diritto di regresso maturato al contempo da altro condebitore. – 12. Solidarietà attiva, scelta del creditore per il pagamento e processo esecutivo. – 13. I crediti con vincolo di solidarietà attiva o passiva come oggetto dell'esecuzione forzata. – 14. La *lex specialis* che presiede all'attuazione delle obbligazioni solidali in sede di esecuzione concorsuale: a) il problema della sua trasponibilità sul terreno dell'esecuzione individuale. – 15. Segue: b) concentrazione dell'indagine sulla disciplina degli adempimenti parziali in corso di procedura e critica delle *rationes* alternativamente proposte al riguardo in via di derivazione dai principi del diritto concorsuale. – 16. Segue: c) l'insensibilità del credito ai pagamenti parziali come strumento di tutela avverso l'insolvenza di tutti i coobbligati, idoneo ad operare anche in sede di esecuzione individuale. – 17. Segue: d) l'estensione all'esecuzione individuale delle altre componenti della disciplina speciale della solidarietà passiva vigente in sede concorsuale. – 18. Conclusioni.

1. Possibili dubbi circa l'effettiva configurabilità di problematiche specifiche all'attuazione delle obbligazioni solidali in sede di esecuzione ordinaria

Un'indagine che ponga al centro della propria attenzione il tema dei rapporti tra processo esecutivo ordinario e obbligazioni solidali ⁽¹⁾ deve preliminarmente interrogarsi sulle ragioni che la rendano meritevole di svolgimento. Manca invero, al riguardo, una regolamentazione *ad hoc*, a differenza di quel che tradizionalmente si registra sul finitimo terreno dei processi di esecuzione concorsuale ⁽²⁾. E il fatto che nella pur copiosa letteratura civilistica formatasi in materia di obbligazioni solidali, mai si rinvenga non dico un capitolo ma anche solo un paragrafetto che figuri espressamente dedicato alla realizzazione di dette obbligazioni nell'ambito dell'esecuzione individuale, attesta il generale e granitico convincimento che essa realizzazione debba svolgersi interamente entro i binari dislocati dalla comune disciplina degli artt. 1292 ss. c.p.c., senza deviazioni di sorta, non importa se sulla falsariga o meno di quelle introdotte dalla normativa "fallimentare" cui s'è appena fatto riferimento.

Né le cose cambiano dirottando lo sguardo sulla letteratura processualistica: dove l'assenza, nel quadro delle trattazioni generali in tema di esecuzione forzata, di più puntualizzate partizioni del ragionamento riservate all'attuazione coattiva delle obbligazioni su cui verte il presente convegno, non soltanto conforta le deduzioni testé ritratte dal confronto con la letteratura civilistica ma induce altresì a supporre che il coinvolgimento delle obbligazioni *de quibus* nel processo esecutivo non abbia a dar luogo a problemi di qualche momento ovvero, se ciò accada, si tratti, per così dire, della declinazione di specie di problemi di più ampio respiro, la cui soluzione, nella prospettiva che

⁽¹⁾ Avendo presente la nota distinzione, nell'ambito delle obbligazioni contrassegnate dal marchio della solidarietà, *rectius* della vocazione all'attuazione solidale, tra quelle aventi ad oggetto una prestazione *divisibile* e quelle con prestazione *indivisibile* (v., per ogni altro, BUSNELLI, voce *Obbligazioni soggettivamente complesse*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 339 ss.), è bene sin d'ora precisare che il discorso avrà essenziale (anche se non esclusivo) riferimento alle prime, stante la loro assoluta preminenza vuoi sul piano sistematico – come attestato dal rinvio operato alla relativa disciplina, ex artt. 1292-1313 c.c., dal successivo art. 1316 in funzione regolatrice delle seconde – vuoi su quello pratico-applicativo. E un'ulteriore precisazione si palesa già in questo momento opportuna, come quella per cui sostanzialmente indifferente, ai fini della presente indagine, deve reputarsi quella diversa *distinctio*, tra obbligazioni solidali paritarie o a interesse comune e obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo o diseguale, che pregnante rilievo è destinata, viceversa, ad assumere nella prospettiva del processo di cognizione, come limpidamente messo in evidenza da MENCHINI, *Il processo litisconsortile. Struttura e poteri delle parti*, Milano, 1993, 551 ss.: il ragionamento avrà, pertanto, generale riguardo ad entrambe quelle tipologie di solidarietà, salve le puntualizzazioni che potranno rendersi di volta in volta necessarie.

⁽²⁾ Si allude chiaramente alla disciplina – su cui si avrà ampiamente modo di tornare in prosieguo di questo lavoro (§ 14 ss.) – condensata negli artt. 160-162 CCII, costituenti la replica letterale, nell'orbita della nuova procedura della liquidazione giudiziale, di quanto disposto, per il fallimento, dagli artt. 61-63 l. fall., a loro volta riproducenti, almeno nei suoi tratti qualificanti, la disciplina, relativa sempre al fallimento, degli artt. 788-791 del Codice di commercio del 1865.

quivi interessa, non dipenderebbe, pertanto, dalle peculiarità strutturali o funzionali dell'obbligo esecutando, bensì dalla soluzione che, in chiave generale, essi problemi sono destinati a ricevere.

2. Segue: elementi di conferma dei dubbi precedentemente espressi

Molteplici, indubbiamente, sono le conferme che si possono offrire all'impressione espressa a conclusione del precedente paragrafo.

A) Così, cominciamo con l'osservare che il vincolo della solidarietà non può reputarsi in quanto tale idoneo a consentire la congiunta proposizione o la riunificazione delle plurime azioni esecutive che il comune creditore intenda esercitare, o abbia esercitato, nei confronti dei suoi coobbligati. Non v'è certo, infatti, bisogno di ricordare che, per aversi riunione tra diversi procedimenti giurisdizionali, occorre che gli stessi siano tra loro connessi. E la connessione nel processo esecutivo, come puntualmente osservava Tarzia, non si presenta come vincolo tra le liti ma come vincolo tra gli oggetti dei vari procedimenti ⁽³⁾. Al che si potrà anche obiettare che la connessione tra i procedimenti è sempre data, in verità, da una connessione tra i rispettivi oggetti: solo che nel processo esecutivo l'oggetto non è rappresentato dalla lite ovvero dal rapporto sostanziale cui s'intende dare attuazione, bensì è rappresentato dal bene concretamente aggredito ⁽⁴⁾.

Certamente, gli estremi di una connessione *sub specie* della *res* pignorata sono ravvisabili in svariate situazioni: dove le distinte esecuzioni colpiscano beni funzionalmente o strutturalmente collegati – tipo l'immobile e i mobili che lo arredano oppure le singole quote di un medesimo bene indiviso –; dove i beni colpiti appartengano tutti al medesimo debitore; dove, ovviamente (anche se non manca chi, al riguardo, ha parlato addirittura di litispendenza ⁽⁵⁾), le distinte esecuzioni convergano tutte sullo stesso bene ⁽⁶⁾. Non sono, però,

⁽³⁾ TARZIA, *L'oggetto del processo di espropriazione*, Milano, 1961, spec. 397 ss.

⁽⁴⁾ TARZIA, *op. cit.*, 397 ss. e 445 ss. Sul punto, si vedano anche le interessanti considerazioni di CIRULLI, *La competenza nel processo esecutivo*, in ARIETA, DE SANTIS, DIDONE (a cura di), *Codice commentato delle esecuzioni civili*, II ed., Milano, 2025, 163, che avverso la possibilità, astrattamente configurabile nelle ipotesi in cui la competenza esecutiva sia determinata sulla base della residenza o domicilio del debitore (cfr. gli artt. 26, 2° co., e 26-bis, 2° co., c.p.c.), che anche nel processo esecutivo abbia a trovare applicazione l'art. 33 c.p.c. – e, così, vengano ad essere radicate e riunite innanzi al medesimo giudice le espropriazioni promuovibili, in forza del medesimo titolo esecutivo, contro due distinti debitori solidali –, ha giustamente posto in evidenza l'inconcepibilità di un trapianto, in sede esecutiva, delle nozioni di oggetto e titolo sulla quale è imperniata la figura di connessione di cui all'art. 33 o nominato.

⁽⁵⁾ Ancora TARZIA, *op. cit.*, 521 ss.; critico sull'utilizzo di questo concetto in ambito esecutivo, CIRULLI, *op. cit.*, 159 s.

⁽⁶⁾ Per una panoramica esaustiva delle fattispecie di connessione che si possono manifestare a livello di processo esecutivo, d'obbligo è il rinvio alla trattazione monografica di G.F. RICCI, *La connessione nel processo esecutivo*, Milano, 1986, spec. 324 ss.; e sulle più ampie frontiere del *simultaneus processus* esecutivo dischiuse dalle nuove figure di estensione del pignoramento introdotte dalla riforma processuale del 2005 (d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80) a livello dell'art. 492, 4° e 6° co., c.p.c., CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, VII ed., Torino, 2023, 212 ss., spec. 216 s.

rilevabili, gli estremi di una siffatta connessione, nella fattispecie che qui interessa, perché le azioni esecutive intentate contro i diversi coobbligati inciderebbero su differenti patrimoni e risulterebbero connesse esclusivamente sul piano dei rapporti sostanziali che s'intendessero coattivamente realizzare, che è profilo che non rileva, come s'è detto, ai fini della connessione nel processo esecutivo ⁽⁷⁾.

Diverso discorso varrebbe certamente a fronte delle opposizioni *ex art. 615 c.p.c.* esperite dai condebitori eseguiti sul fondamento di una causa comune di oppugnabilità delle azioni esecutive separatamente promosse nei loro confronti. Ma un siffatto profilo di connessione ben potrebbe giustificare la riunione dei giudizi oppositivi anche sullo sfondo di processi esecutivi instaurati per l'attuazione di obbligazioni a carattere *parziario*, così da non potervisi in ogni caso ravvisare un involgimento proprio e necessitato della natura solidale delle obbligazioni della cui esecuzione *agitur* ⁽⁸⁾.

⁽⁷⁾ Ad autorizzare una diversa conclusione, rispetto a quella appena maturata nel testo, in ordine all'ammissibilità, nella fattispecie, del *simultaneus processus*, non varrebbe neppure, ovviamente, addurre l'eventuale appartenenza delle azioni esperite alla competenza di un medesimo giudice: per questa puntualizzazione, cfr. TARZIA, *op. cit.*, 467, nt. 176. Dove tale differente conclusione potrebbe riuscire immaginabile – oltre i confini, in ogni caso, di quel processo di espropriazione forzata cui sinora (e pure d'ora in poi) s'è fatto (e si farà sempre) riferimento -, sarebbe semmai nelle ipotesi di obbligazione solidale con prestazione indivisibile: ma si tratterebbe di ipotesi oltremodo marginali, ove si consideri, ad es., che qualora la prestazione in discorso avesse a risolversi nella consegna di cose determinate contingentemente nella disponibilità materiale di un singolo coobbligato, non si vede per qual motivo il relativo creditore dovrebbe promuovere l'azione esecutiva contro soggetti ulteriori.

⁽⁸⁾ Scontato che, nella fattispecie, s'avrebbe al più a che fare con un'ipotesi di connessione *semplice o debole*, per comunanza della sola *causa petendi* (sull'etichetta di semplice o debole da riservare alla connessione sotto il mero profilo del titolo causale, cfr., rispettivamente, MERLIN, *Elementi di diritto processuale civile*, I, Torino, 2022, 236, e CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile. II. Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze*, XIII ed., Torino, 27), se non, addirittura, *impropria*, per dipendenza delle cause riunite dalla soluzione di una medesima questione (cfr. art. 103, 1° co., ult. periodo, c.p.c.), è indubbio come quello in esame integrerebbe gli estremi del cumulo *scindibile* (sulla scindibilità del processo cumulativo che riunisca cause connesse sotto i soli profili appena indicati, v., per tutti, MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., 122 ss.). Così, al riguardo, si è espressa Cass., 15 febbraio 2011, n. 3688 (in senso conforme, v. pure SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, IX ed., Milano, 2024, 2642), la quale, nell'occasione, ha altresì osservato che di cumulo *inscindibile* si sarebbe potuto parlare qualora taluno degli opposenti-condebitori solidali avesse proposto domanda volta all'accertamento dell'esistenza della pretesa esecutiva, *rectius* del diritto sostanziale portato ad esecuzione, con effetti vincolanti nei rapporti interni tra i condebitori medesimi: ma è chiaro come questo assuma rilievo in una prospettiva diversa da quella in cui deve svilupparsi la presente indagine, vale a dire quella della cognizione sulle obbligazioni solidali e non della relativa esecuzione forzata. Ed è proprio in nome di uno degli assiomi fondamentali della cognizione in materia, come quello per cui la deduzione in giudizio dell'obbligazione solidale, tanto dal lato attivo che passivo, non ricade tra le possibili ipotesi di litisconsorzio necessario per ragioni sostanziali (v. spec. COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli, 1979, 364 ss.), che si è sostenuto che l'opposizione a precetto svolta da uno dei condebitori non richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri: cfr. Cass., 30 agosto 2011, n. 17795; analogamente, con riguardo all'attivazione del singolo condebitore in via di opposizione a pignoramento *ex art. 615, 2° co., c.p.c.*, SOLDI, *op. cit.*, 2813.

B) Detta natura solidale non incide neppure su quello che debba essere lo strumento per il cui tramite il debitore esecutato abbia ad eccepire l'avvenuto adempimento o altra causa di sopravvenuta estinzione dell'obbligo da cui sia astretto. E così, pacificamente identificato tale strumento nell'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, è indubbiamente a mezzo di essa opposizione che il debitore è tenuto a far valere nei confronti del creditore precedente i pagamenti, non importa se parziali o integrali, che quest'ultimo abbia del caso ricevuto da parte di altri coobbligati ⁽⁹⁾.

In ordine ai limiti entro cui detti pagamenti potrebbero essere fruttuosamente dedotti *ad infringendum* l'esecuzione intrapresa, ha avuto recentemente modo di intrattenersi la Suprema Corte, con la pronuncia n. 28044 del 14 ottobre 2021 ⁽¹⁰⁾: dove, promossa l'esecuzione sul fondamento di un decreto ingiuntivo passato in giudicato per omessa opposizione *ex art. 645 c.p.c.*, si era posto il problema dell'opponibilità al creditore precedente del pagamento integrale da questi ottenuto, ad opera di altro coobbligato, in momento *precedente* il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio, ossia in pendenza del termine per proporre l'opposizione da ultima nominata. Nel momento, per vero, in cui ha ritenuto di poter dare risposta affermativa al quesito affermando che il giudicato «*ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto*», la Corte parrebbe aver dato voce ad istanze d'indole *lato sensu* equitativa, intimamente legate alle peculiarità del rapporto obbligatorio ad attuazione solidale. Ma ammesso che così sia stato ⁽¹¹⁾, la reale incidenza di quelle istanze si rivela ben poca cosa non appena si consideri, sulla linea tracciata dall'attenta annotatrice di quella pronuncia, che ad identica conclusione si sarebbe potuto, e dovuto, addivenire facendo appropriato impiego, nella fattispecie, del principio per cui il *giudicato copre il dedotto e il deducibile*, alternativamente inteso a) come avente riferimento ai soli fatti concretamente deducibili e non anche a quelli che lo siano in senso esclusivamente oggettivo o astratto

⁽⁹⁾ L'enunciato si ricollega – ma non implica incondizionata adesione – alla *communis opinio* propugnante l'opponibilità, in sede di esecuzione singolare, dell'eccezione di parziale adempimento dell'obbligazione solidale *ex art. 1292 c.c.*: in argomento si rinvia ai successivi §§ 15 e 16. Sulla necessaria deduzione per il tramite dell'equipollente strumento della *Vollstreckungsabwehrklage*, di cui al § 767 della dZPO, del sopravvenuto pagamento da parte di altro coobbligato, si veda per tutti, nella dottrina tedesca, BAUMBACH, LAUTERBACH, ALBERS, HARTMANN, *Zivilprozessordnung*, 71. Aufl., München, 2013, § 803, rn. 10.

⁽¹⁰⁾ Vedila in *Giur. it.*, 2022, 1121, con nota, non scevra di accenti critici, di BACCAGLINI, *Obbligazioni solidali, decreto ingiuntivo non opposto, preclusione del dedotto e del deducibile e opposizione all'esecuzione. Una conclusione giusta a valle di una motivazione che non convince*.

⁽¹¹⁾ Ed invero, accanto a quella appena riportata nel testo e figurante nella massima che ne è stata estratta, la sentenza contiene, nella sua motivazione, enunciazioni di ben diverso tenore, che valgono a riannodare la *ratio decidendi* a quelle considerazioni intorno al modo di intendere il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile per le quali si rinvia all'immediato prosieguo della trattazione: cfr. BACCAGLINI, *op. cit.*, 1125.

(¹²); b) ovvero come implicante la fissazione, in relazione al giudicato monitorio, della linea discriminatrice tra deducibile e non deducibile in corrispondenza alla pronuncia del decreto ingiuntivo e non al compiuto decorso del termine per assoggettarlo ad opposizione (¹³).

I pagamenti in questione potrebbero pervenire al creditore procedente anche quando il condebitore sottoposto all'esecuzione già abbia promosso l'opposizione al riguardo, sul fondamento, logicamente, di un differente motivo. Ma della deducibilità, nel giudizio di opposizione in corso, delle sopravvenute cause di estinzione del diritto di agire *in executivis* ivi contestato per altre ragioni, non si è mai seriamente dubitato (¹⁴): e la fattispecie appena illustrata non racchiude elementi che valgano in qualche modo a mettere in discussione tale consolidato approdo (¹⁵).

C) Se, per quanto si è appena finito di dire, all'opposizione all'esecuzione può sicuramente guardarsi come a rimedio preventivo avverso il rischio che il comune creditore, grazie all'escussione di plurimi suoi condebitori, abbia ad incassare una somma complessivamente superiore a quelle che siano le sue legittime spettanze: ben può accadere - e ciò, a maggior ragione, ove si consideri l'assenza, nel sistema, di una norma che imponga al creditore, che abbia intrapreso le vie giudiziali ai fini di detta escussione, di dichiarare se e quanto da altri già percepito (¹⁶) - che quel rimedio preventivo non venga attivato né

(¹²) Siccome, semplicemente, venuti in essere, senza, però, essere ricaduti, come sarebbe richiesto perché se ne possa asserire la concreta deducibilità, entro la sfera di conoscenza e conoscibilità della parte interessata: nel senso che gli effetti preclusivi del giudicato abbiano a coprire i soli fatti concretamente deducibili, nell'accezione che si è appena illustrata, v. soprattutto LUISO, *Diritto processuale civile*, XI ed., I, Milano, 2020, 189 s.; *contra*, e per l'estensione di quegli effetti anche ai fatti deducibili in senso solamente oggettivo, MERLIN, *Elementi*, cit., 95; MENCHINI, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2023, 414. Sui profili di consonanza con l'esegesi più restrittiva del concetto di deducibilità che sarebbero rinvenibili nella motivazione della predetta Cass. n. 28044/2021, cfr. BACCAGLINI, *loc. ult. cit.*

(¹³) Come mostra, viceversa, di preferire BACCAGLINI, *op. cit.*, 1125 s.

(¹⁴) Cfr., per ogni altro, CIRULLI, *Le opposizioni nel processo esecutivo*, Milano, 2018, 272; PILLONI, *Pendenza delle opposizioni esecutive e struttura "bifasica" del procedimento*, in *Riv. es. forz.*, 2017, 672, nt. 38.

(¹⁵) Così come nulla dovrebbe ostare all'applicabilità a detta fattispecie dell'insegnamento formulato, con diretto riguardo all'ipotesi di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo in pendenza del giudizio di opposizione, da Cass., Sez. un., 21 settembre 2021, n. 25478, in *Riv. dir. proc.*, 2022, con nota di MARINO, *Caducazione del titolo esecutivo e giudizio di opposizione all'esecuzione*, che, chiamata a risolvere il contrasto insorto sul punto tra le sezioni semplici della Suprema Corte, ha stabilito che la circostanza dovrebbe implicare la definizione del giudizio a mezzo di pronuncia non di accoglimento della domanda, bensì dichiarativa della cessazione della materia del contendere, con annessa liquidazione delle spese secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale; in ordine al contrasto giurisprudenziale sfociato nella decisione del supremo organo nomofilattico ed alla sua pertinenza al tema qui in discussione, v. BACCAGLINI, *Obbligazione solidale e processo esecutivo. Tra tutela del creditore e abuso del processo*, in *Dir. affari*, 2020, 404 s., nt. 4.

(¹⁶) Cfr. BACCAGLINI, *Il processo sulle obbligazioni solidali «paritarie» e l'azione di regresso*, Milano, 2015, 199, la quale, peraltro, subito precisa come l'assenza di una norma siffatta non valga a legittimare la condotta del creditore istante che non abbia a dar conto dei pagamenti eventualmente ricevuti, tacciabile, una simile condotta, come contraria ai canoni della buona fede ed ai doveri di lealtà e probità processuali posti dall'art. 88 c.p.c. (199 s.). Resta poi inteso che, se il riferimento dell'autrice appare formalmente circoscritto al creditore

siano attivati o diano risultato gli strumenti, essi pure valorizzabili in quell'ottica preventiva, di cui sarà detto al prossimo § 4. Che sia stato proprio in virtù di un abuso dei meccanismi della solidarietà ⁽¹⁷⁾ ovvero, e meglio, del mancato funzionamento dei meccanismi che la legge mette a disposizione per prevenire abusi di quel tipo, che il comune creditore abbia potuto incamerare un importo pecuniario eccedente quello effettivamente dovutogli, ciò non implica affatto, tuttavia, che al recupero di quella eccedenza presiedano regole diverse da quelle ordinarie, dovendosi all'opposto ritenere che tale recupero possa avvenire soltanto alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti in cui si ammetta, in via generale, la ripetibilità delle somme attribuite in sede di esecuzione forzata e a suggello del relativo procedimento ⁽¹⁸⁾. Con la conseguenza che, ove si acceda alla tesi, largamente diffusa e variamente argomentata, che gli esiti distributivi del processo esecutivo vuole non suscettibili di essere rimessi in discussione a esecuzione conclusa ⁽¹⁹⁾, lo stesso dovrebbe inesorabilmente valere anche nella fattispecie in discorso ⁽²⁰⁾.

Neppure qui, pertanto, la chiave del problema risiede nel vincolo solidale intercorrente tra la posizione del debitore esecutato e quella di altri soggetti ⁽²¹⁾.

attore in un giudizio di condanna, nulla osta all'integrale trasposizione del ragionamento nella distinta orbita del processo di esecuzione forzata.

⁽¹⁷⁾ Si parla qui di abuso in senso puramente descrittivo e senza connotazioni tecniche, evocanti la più nota figura dell'abuso del processo: in proposito, v. *infra*, spec. alla nota 36.

⁽¹⁸⁾ Come è stato esattamente rilevato, «*la questione [della ripetibilità delle somme assegnate in eccedenza a conclusione dell'espropriazione condotta contro il singolo condebitore] si inserisce nel più ampio tema della stabilità della distribuzione esecutiva: è evidente che l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. dipende dalla tesi che si intenda accogliere quanto alla irrettrattabilità o meno dei risultati conseguiti in sede esecutiva, una volta che l'esecuzione sia chiusa*» (BACCAGLINI, *Il processo sulle obbligazioni solidali*, cit., 206).

⁽¹⁹⁾ E' questa, in particolare, la conclusione cui approda, all'esito di quella che si staglia, sullo sfondo del nostro panorama dottrinale, come la più approfondita indagine sull'argomento, FUIANO, *La stabilità del riparto esecutivo. Contributo allo studio della distribuzione del ricavato nell'espropriazione singolare e concorsuale*, Bari, 2020, spec. 368 ss., cui si rinvia altresì per tutti i possibili ed ulteriori riferimenti di segno conforme (241 ss., ntt. 112 e 113).

⁽²⁰⁾ Con questo si vuol dire semplicemente che, convenzionalmente muovendo dalla premessa generale dell'intangibilità dei risultati della distribuzione esecutiva, il condebitore esecutato non potrebbe fruttuosamente invocare le peculiari circostanze in cui è maturato l'indebito per poter agire in ripetizione del medesimo. Che poi l'assunto di partenza di questo ragionamento debba considerarsi sistematicamente fondato o non sia piuttosto preferibile muovere nell'opposta direzione, che pure non manca di diffusi e autorevoli riscontri (v. ancora FUIANO, *La stabilità del riparto esecutivo*, cit., 241, nt. 111), della controvertibilità di quei risultati, con tutto quanto ciò significa in termini di libera ripetibilità del distribuito, questa è, all'evidenza, altra e più generale questione, sulla quale, in questa sede, non è certo il caso di indugiare.

⁽²¹⁾ Diversamente sarebbe se, assunta come opzione di principio quella dell'irripetibilità del distribuito, si concedesse spazio alla *condictio indebiti* del debitore esecutato a titolo di sanzione per l'abuso del processo perpetrato dal comune creditore che abbia instaurato plurime azioni esecutive nei confronti dei suoi debitori o, perlomeno, che abbia persistito in taluna di esse dopo aver ottenuto integrale soddisfazione all'esito di altra. Ma ammesso – e risolutamente non concesso (almeno quanto al fatto, in se stesso, dell'esercizio in parallelo

D) Detto vincolo di solidarietà non vale neppure a legittimare un fenomeno di espansione *ultra partes* degli effetti del titolo esecutivo, nel senso, per l'esattezza, che il titolo formatosi nei confronti di uno dei coobbligati, ossia nominativamente intestato (logicamente, dal lato passivo) ad esso, ed esso soltanto, possa essere utilmente speso per agire *in executivis* nei confronti degli altri ⁽²²⁾. Non mancano, per vero, riscontri in tal senso: pensiamo alla comunemente riconosciuta utilizzabilità del titolo consacrante un'obbligazione della società come fondamento di un'azione esecutiva da esercitarsi contro i soci illimitatamente e, appunto, *solidalmente* responsabili della stessa ⁽²³⁾; oppure, se si crede – visto che non è affatto pacifico potersi, nella fattispecie, parlare di obbligazioni a carattere solidale né di espansione *ultra partes* dell'efficacia del titolo esecutivo – alla parimenti ammessa utilizzabilità contro i condòmini, responsabili *ex lege* delle obbligazioni facenti capo al condominio, del titolo emesso contro quest'ultimo ⁽²⁴⁾. Ma per quanto il fenomeno, specie nell'ottica delle società, sia stato ampiamente studiato, nessuno

di plurime azioni esecutive: in proposito, v. *infra*, § 3) – che siano ravvisabili nella specie gli estremi dell'abuso del processo, resta il fatto, d'ordine generale, che l'ombra dell'abuso contrassegnante una determinata iniziativa giudiziaria può tutt'al più incidere sull'ammissibilità o procedibilità di tale iniziativa (v. ad es., con riguardo a quell'ipotesi divenuta paradigmatica di abuso del processo rappresentata dal frazionamento della domanda giudiziale in difetto di un interesse idoneo a supportare il frazionamento medesimo, Cass., Sez un., 19 marzo 2025, n. 7299.), non certo, come sarebbe nel caso appena immaginato, sulla tenuta dei suoi risultati finali.

⁽²²⁾ Come, viceversa, si tende ad ammettere – invero, non senza contrasti – in Germania, là dove si afferma che la *Drittwidenspruchsklage* (corrispondente della nostra opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.) proposta dal condebitore che abbia visto pignorato un proprio bene nell'ambito dell'esecuzione promossa contro altro coobbligato, sarebbe destinata al rigetto a séguito dell'accoglimento della mera eccezione, sollevata dal creditore convenuto in giudizio, relativa alla responsabilità solidale dell'opponente per l'obbligo portato ad esecuzione: eccezione i cui effetti sarebbero dunque equiparabili, in nome di asserite esigenze di economia processuale, a quelli di una domanda riconvenzionale di condanna che fosse stata esperita dallo stesso creditore contro l'opponente, al fine di procurarsi un titolo esecutivo direttamente operante nei suoi confronti (cfr., anche per i necessari ragguagli sul dibattito in argomento, KARSTEN SCHMIDT, sub § 771, rn. 49, in *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 3. Aufl., §§ 511-945, cit.).

⁽²³⁾ Cfr. Cass., 28 agosto 2019, n. 21768; Cass., 19 dicembre 2017, n. 30441; Cass., 9 agosto 2016, n. 16713; Cass., 21 novembre 2014, n. 24795; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1040; nonché, impl., Cass., 20 aprile 2023, n. 10715. Per più risalenti riferimenti, sempre a livello di giurisprudenza di legittimità, v. BENANTI, *La duplicazione dei titoli esecutivi ed i suoi limiti*, in *Riv. es. forz.*, 2020, 432, nt. 13.

⁽²⁴⁾ Tra gli innumerevoli riscontri in tal senso, v., per il più recente periodo, Cass., 20 maggio 2025, n. 13467; Cass., 20 marzo 2025, n. 7489, in *Imm. e propr.*, 2025, 327; Cass., 24 luglio 2023, n. 22116; Cass., 17 febbraio 2023, n. 5043; Cass., 25 luglio 2022, n. 23123; Cass., 27 giugno 2022, n. 20590. I dubbi che si sono appena fatti trapelare in ordine alla pertinenza al discorso in atto della fattispecie or richiamata attengono alla forza e alla consistenza degli orientamenti, dottrinali e giurisprudenziali, secondo cui, diversamente da quanto implicitamente presupposto con il richiamo testé effettuato: a) la riscrittura, intervenuta con l. 11 dicembre 2012, n. 220, dell'art. 63 disp. att. c.c. non avrebbe comportato il ripristino di quel principio della solidarietà passiva delle obbligazioni condominiali di cui avevano fatto giustizia, affermandone il carattere parziario, le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza 8 aprile 2008, n. 5136 (in *Corr. giur.*, 2008, 773, annotata da DI MAIO, *Solidarietà e parzia-*

ha mai ritenuto di poterne decifrare la *ratio* nei termini di quella che possa essere un'implicazione più o meno diretta del nesso di solidarietà che avvince le posizioni di obbligo dei soggetti interessati. E se è vero – come argomentato in una prospettiva generale dalla dottrina che più approfonditamente, e, ad avviso dello scrivente, con esiti più condivisibili, ha scandagliato la materia – se è vero, dicevo, che la capacità di generare effetti esecutivi *ultra partes* non può essere dissociata ed anzi rappresenta il necessario involgimento dell'attitudine del provvedimento in considerazione a dispiegare *ultra partes* i suoi effetti propriamente dichiarativi, ovvero di giudicato ⁽²⁵⁾, quale predicabile, siffatta attitudine, nei casi appena considerati sul fondamento del peculiare nesso di pregiudizialità-dipendenza, così definibile permanente, che verrebbe ad intercorrere tra le posizioni di soci e condòmini, da un lato, e società e condominio, dall'altro ⁽²⁶⁾: inevitabile sarebbe prendere atto che anche sul versante appena battuto il regime del processo esecutivo concernente obbligazioni solidali costituisce il riflesso della soluzione che si ritenga di apprestare a un problema di più ampia portata, come quello dei rapporti, *sub specie* della rispettiva estensione soggettiva, tra effetti dichiarativi ed effetti esecutivi della sentenza e degli altri titoli giudiziali ⁽²⁷⁾.

rietà nelle obbligazioni condominiali: l'eterno ritorno); b) ed è da escludere che il condominio vada riguardato come ente dotato di autonoma soggettività giuridica, valendo esso, semplicemente, a designare l'insieme di tutti i condòmini che lo compongono, con la conseguenza che l'eventuale sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti sia da intendere come direttamente emessa contro i condòmini stessi, parti, dunque, e non terzi rispetto al titolo esecutivo così venuto in essere; sulle problematiche appena evocate e sui contrapposti schieramenti che le stesse sono venute a mobilitare, d'uopo è rinviare all'ampio saggio di SANTAGADA, *Espropriazione forzata e condominio (dopo la riforma)*, in *Riv. es. forz.*, 2013, 611 ss.

⁽²⁵⁾ Così, affermando potersi trarre decisivo spunto al riguardo dalle previsioni degli artt. 475 e 477 c.p.c., LUIO, *L'esecuzione «ultra partes»*, Milano, 1984, spec. 198 ss.

⁽²⁶⁾ LUIO, *op. ult. cit.*, 311 ss.; così pure TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, Pisa, 2020, 60 s., il quale, su questa base, afferma l'attitudine del titolo esecutivo formatosi contro società oggetto di scissione a produrre i suoi effetti non soltanto contro la società beneficiaria cui debba far carico, secondo la delibera di scissione, il debito consacrato nel titolo ma anche nei confronti delle altre società beneficiarie, solidalmente responsabili per quel debito seppure nei limiti del valore effettivo del patrimonio assegnato. Quella appena tratteggiata nel testo non può certamente, invece, costituire la *ratio* giustificativa di un'ulteriore ipotesi di espansione *ultra partes*, nell'ambito di soggetti legati da un vincolo di solidarietà passiva, dell'efficacia del titolo esecutivo, come quella fondata sulle previsioni dell'art. 3, 8° co., l. 23 luglio 2009, n. 99, in relazione ai casi di revoca delle agevolazioni ministeriali concesse in materia di incentivi alle imprese: per forti e non immotivati dubbi circa il rispetto, da parte di questa disciplina, delle garanzie difensive ex art. 24 Cost., v., peraltro, ARIETA, *Il titolo esecutivo e il precetto*, in ID., DE SANTIS, DIDONE, *Codice commentato*, cit., 22 s.

⁽²⁷⁾ Dichiarando la propria adesione al noto insegnamento di Allorio, per cui «dall'efficacia della cosa giudicata per un terzo non si può mai desumere la sua efficacia per questo terzo come titolo esecutivo» (ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, rist. 1992, 148, nt. 38), contro la tesi propugnata da LUIO della necessaria coincidenza tra dimensione soggettiva del giudicato e dimensione soggettiva degli effetti esecutivi del provvedimento giudiziale, si è vigorosamente pronunciato MANDRIOLI, *In tema di rapporti tra estensione soggettiva del giudicato ed estensione soggettiva del titolo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1985, 448 ss.: ma neppure da parte di questo autore si è pervenuti a negare il raccordo di cui s'è ora detto nel testo, nel momento in cui, escluso che l'espansione *ultra partes* del giudicato

Muovendo dal presupposto della diretta corrispondenza del perimetro soggettivo dell'uno e dell'altro ordine di quegli effetti, è chiaro che un ruolo determinante, ai fini che qui vi interessano, lo venga a giocare anche una disposizione cardine del vigente sistema delle obbligazioni *de quibus*, come quella dell'art. 1306, 1° co., c.c., la quale, nel sancire che «*la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido...non ha effetto contro gli altri debitori*», permette di escludere alla radice l'inerenza a detto sistema di una regola generale di espansione verso la totalità dei condebitori degli effetti del titolo esecutivo certificante la situazione di obbligo di uno di essi ⁽²⁸⁾: ma questo, occorre sottolineare, sulla scorta di un assunto, come quello per cui è l'ambito soggettivo degli effetti dichiarativi della sentenza a decidere dell'ambito soggettivo di quelli esecutivi, che per la sua valenza sistematica trascendente lo specifico settore delle obbligazioni in discorso, possiamo qui dare, per l'appunto, soltanto come presupposto, senza poterlo, ammesso che ve ne sia margine, ridiscutere *funditus* ⁽²⁹⁾.

E) Non dissimilmente vanno le cose sul distinto *coté* della solidarietà attiva, dove a porsi è il quesito, speculare, a quello appena affrontato, se del titolo esecutivo formalmente intestato ad uno dei concreditori possa avvalersi altro concreditore per agire *in executivis* contro il comune debitore. Anche qui, infatti, il quesito è parte di un problema più vasto che non può essere, nel presente contesto, scrutinato *ex professo*, anzi, a rigore, di una catena di problemi così caratterizzati: *in primis*, e nuovamente, se la capacità di un dato provvedimento a spiegare *ultra partes* i propri effetti d'indole esecutiva presupponga un'identica proiezione *ultra partes* dei relativi effetti dichiarativi; e poi, ammesso e, in fondo, assodato, che così debba effettivamente essere, se

abbia per ciò stesso ad implicare un'analogia proiezione degli effetti esecutivi della sentenza, si è, però, ammesso che, dove una siffatta proiezione *ultra partes* di tali effetti sia predicabile, ciò presupponga analoga estensione soggettiva del giudicato (MANDRIOLI, *op. cit.*, 450).

⁽²⁸⁾ Come attestato, ad es., dalla conclamata incapacità del titolo esecutivo formatosi contro associazione non riconosciuta a dispiegare i suoi effetti nei confronti di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione medesima, ancorché con essa solidalmente tenuto *ex art.* 38 c.c. per le obbligazioni assunte a nome e per conto dell'ente: cfr. Cass., 18 gennaio 2024, n. 1915; Cass., 4 agosto 2023, n. 23896; Cass., 14 maggio 2019, n. 12714; App. Salerno, 16 maggio 2023, in *OneLegale.it.*; App. Roma, 15 luglio 2021, *ibidem*.

⁽²⁹⁾ Resta inteso che l'idoneità del titolo esecutivo venuto in essere nei confronti di società o condominio ad irradiare i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili o dei condòmini non vale, nelle ipotesi in cui a concretare il titolo sia un decreto ingiuntivo, a dispensare il creditore che voglia agire *in executivis* avverso taluno di quei soggetti dall'onere di notificare loro il provvedimento monitorio dopo averlo notificato a società o condominio ai fini dell'innescio del termine per l'opposizione *ex art.* 645 c.p.c.: così, almeno, stando alla posizione espressa al riguardo dalla Suprema Corte, ad avviso della quale la previsione di cui al successivo art. 654, 2° co., che sancisce, appunto, la dispensa dall'onere di notificazione a fini esecutivi del decreto una volta che questo sia stato notificato in vista dell'attivazione di quel termine, sarebbe, tale previsione, applicabile solamente ove la notifica *in executivis* sia rivolta direttamente al debitore ingiunto (cfr. Cass., 29 marzo 2017, n. 8150; Cass., 30 gennaio 2012, n. 1289, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, I, 467, annotata da BACCIARDI, *L'attuazione pro quota delle obbligazioni condominiali tra inconvenienti processuali e (in)giustizie sostanziali del criterio della parziarietà*; Cass. 11 novembre 2011, n. 23693, tutte con riferimento a decreti pronunciati contro il condominio e da utilizzare contro singoli condòmini).

la specifica previsione di cui all'art. 1306, 2° co., c.c., a tenore della quale è data a ciascun creditore la possibilità di far valere contro il comune debitore la sentenza pronunciata a favore di uno di essi, abbia, tale previsione, a dar corpo a una vera e propria figura di espansione *ultra partes* del giudicato.

Volendoci mantenere entro i limiti assegnati a questa trattazione, basti allora, sul punto, osservare che, se in linea con l'orientamento più largamente recepito in materia, si esclude che quella di cui alla norma da ultima menzionata sia configurabile come un'autentica ipotesi di estensione *ultra partes* degli effetti del giudicato, necessario è riconoscere che dalla pronuncia di condanna emessa a favore di uno dei concreditori, gli altri possono trarre diretto giovamento soltanto in sede *cognitiva*, come accertamento prodromico all'emissione, in quella sede, di un distinto provvedimento condannatorio a loro favore, questo sì direttamente spendibile come titolo esecutivo contro il comune debitore ⁽³⁰⁾.

3. Obbligazioni solidali e processo esecutivo: la verifica dell'ammissibilità della parallela attivazione di plurime procedure esecutive nei confronti dei diversi debitori in solido come prima ragione giustificativa di un'autonoma indagine sul tema

La precorsa ricognizione non autorizza, tuttavia, a considerare quello della tutela e realizzazione delle obbligazioni solidali in sede di esecuzione forzata come tema privo di autentico interesse e, quindi, degno di autonoma disamina. Anche al netto dei profili testé passati in rassegna, difatti, non poche sono le questioni specifiche che l'argomento solleva e molteplici, più in generale, sono le sfaccettature che esso presenta e delle quali vale la pena dar conto: a tacere poi del fatto che la prospettiva dell'estensione al processo esecutivo individuale del regime speciale applicabile alle obbligazioni solidali in sede di esecuzione collettiva, non può, tale prospettiva, reputarsi chiusa in partenza, meritando, quindi, di essere quantomeno esplorata.

Ma andiamo con ordine.

Il discorso sinora svolto ha avuto come termine di riferimento, se non indefettibile, certo assai frequente l'ipotesi dell'esercizio, da parte del comune creditore, di plurime e parallele azioni esecutive nei confronti dei suoi coobbligati. Nel dare per acquisita l'ammissibilità di un siffatto *modus operandi*, non si è, invero, incorsi in alcuna petizione di principio. Ad eccezione di un'isolata e non recentissima pronuncia di merito ⁽³¹⁾, non constano, infatti, sul punto precedenti di segno contrario ⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ Cfr., da ultimo, COREA, *Processo civile e obbligazioni solidali*, Pisa, 2018, 209 s., al quale merita altresì rinviare, *sub* nt. 164, per ulteriori riscontri di conforme tenore; per analoga conclusione, in tempi più risalenti, cfr. SATTA, *L'esecuzione forzata*, in *Tratt. Vassalli di diritto civile*, Torino, 1950, 43, nt. 3; RUBINO, *Delle obbligazioni. Obbligazioni alternative – Obbligazioni in solido – Obbligazioni divisibili e indivisibili (artt. 1285-1320)*, in *Comm. Scialoja-Branca del codice civile*, Bologna-Roma, 1968, 207 e 290 s..

⁽³¹⁾ Il riferimento è a Pret. Novara, 25 novembre 1998, in *Foro it.*, 1999, I, 1339.

⁽³²⁾ Ed anzi, per un aperto riconoscimento della conformità alle regole processuali di quell'aggressione "multipla", v. Cass., 16 maggio 2006, n. 11360; nonché, pronunciandosi,

Ad infringendum questo rilievo, si potrebbe chiamare in causa una decisione, per vero ancor più risalente, della Suprema Corte, quale la n. 2121 del 21 maggio 1977 ⁽³³⁾, nella cui parte motiva effettivamente si legge che «*il creditore, munito di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna di più debitori solidali al pagamento di una somma determinata, quando abbia iniziato l'esercizio dell'azione esecutiva contro uno dei debitori solidali eseguendo pignoramento su beni di questi per un valore idoneo al soddisfacimento dell'intero credito e degli interessi nonché delle presumibili spese dell'esecuzione, non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata contro altro debitore solidale*»: e questo perché l'azione esecutiva di cui il creditore sarebbe, nella specie, titolare andrebbe considerata come «*unica*» e da esercitarsi entro il limite quantitativo segnato dall'importo complessivo del credito eseguendo e degli accessori interessi e spese di esecuzione, sicché, ove il valore del compendio pignorato a carico di uno dei debitori appaia idoneo a coprire interamente quell'importo, dovrebbe ritenersi che «*l'esercizio dell'azione esecutiva è già in atto nell'intero suo ambito quantitativo e, perciò, non può essere duplicato, traducendosi ciò in esercizio dell'unica azione esecutiva oltre il suo limite quantitativo*». Ma in disparte il fatto – che attiene, se vogliamo, al merito del *dictum* della Corte – che un titolo esecutivo efficace contro più debitori, come nel caso deciso, non mette capo a un'azione esecutiva “unica”, bensì a plurime azioni, tante quanti sono i debitori colpiti da quell'efficacia ⁽³⁴⁾, v'è da osservare che nella circostanza di «*esercizio dell'unica azione esecutiva oltre il suo limite quantitativo*», non si è parlato per la mera ragione della sua intervenuta reiterazione contro un *secondo* debitore, bensì perché l'azione esercitata contro il primo aveva assunto ad oggetto beni in grado di assicurare l'integrale adempimento della prestazione dovuta: lecito è, pertanto, supporre che quella venutasi a porre alla Corte non

addirittura, per la legittimità della contemporanea collocazione dello stesso credito nei distinti piani di riparto cui abbiano messo capo le singole esecuzioni promosse contro i più coobbligati – purché sotto la condizione esplicita o implicita che non si ottenga o non si possa ottenere completa soddisfazione in una di esse, sicché, ove sia accertato che il credito sia stato effettivamente soddisfatto in sede di distribuzione in una delle procedure, viene meno senz'altro l'effetto di tutte le altre parallele collocazioni -, cfr. Cass. n. 735/1969, in *Foro it.*, 1969, I, 2671. Quanto alla poc'anzi menzionata Pret. Novara, 25 novembre 1998, essa ebbe ad argomentare il proprio fermo dissenso al riguardo facendo leva sul dato testuale dell'art. 1292 c.c., là dove, disponendosi che «*ciascuno*» dei debitori possa essere costretto all'adempimento per la totalità, riuscirebbe automaticamente escluso che *tutti* possano esservi costretti *contemporaneamente*. Al che, però, è stato agevole replicare che dalla stessa disposizione di legge risulta altresì che «*tutti*» i debitori sono obbligati per la medesima prestazione e a tutti, quindi, tale prestazione può essere richiesta, anche contemporaneamente, sintanto che non sia stata interamente eseguita: così RICCIO, *Le obbligazioni solidali*, in FRANZONI (a cura di), *Le obbligazioni. I. L'obbligazione in generale (1173-1320 c.c.)*, **, Torino, 2004, 1227.

⁽³³⁾ Compulsabile in *Foro it.*, 1977, I, 1664, con oss. di BARONE.

⁽³⁴⁾ Non essendo chiaramente pensabile che, se l'elemento soggettivo delle *personae* appartiene al novero degli elementi di identificazione delle azioni di cognizione, lo stesso non debba valere per le azioni esecutive.

sia stata la questione, ora in rassegna, relativa all'ammissibilità di una contemporanea escussione dei diversi coobbligati ⁽³⁵⁾, bensì quella, su cui ci intratterremo più avanti con la dovuta diffusione, concernente i modi della tutela preventiva degli obbligati in solido parallelamente escussi avverso l'esorbitanza dei mezzi di espropriazione ⁽³⁶⁾.

Al di là di tutto questo, è poi da tener presente che negare la praticabilità di una contemporanea escussione di alcuni o tutti i coobbligati significa pretendere che, una volta avviato il processo esecutivo contro uno di essi, necessario sarebbe attendere l'esito infelice o non pienamente soddisfacente di tale processo prima di intraprendere una nuova esecuzione contro altro coobbligato, in tal modo introducendo una figura di *beneficium excussionis* completamente esorbitante dalle previsioni di legge e, come tale, inaccettabile ⁽³⁷⁾. E se è vero, come s'è detto in dottrina, che la possibilità di escutere contemporaneamente tutti i debitori risponde all'esigenza di «evitare che il creditore rischi di perdere, nelle more dell'esecuzione contro uno dei condebitori, le garanzie del suo credito verso gli altri» ⁽³⁸⁾, ben si può ritenere che essa possibilità attenga alla ragion d'essere stessa della solidarietà, sì che nessun motivo vi sia per dubitare al riguardo ⁽³⁹⁾.

⁽³⁵⁾ Ammissibilità che la Corte, in linea con l'approccio comunemente seguito al riguardo, avrebbe in realtà dato come *a priori* acquisita.

⁽³⁶⁾ Che poi, nell'occasione, tale problema sia stato realmente affrontato e non, piuttosto, eluso, questo è altro discorso, per il quale identicamente si rinvia.

⁽³⁷⁾ Cfr. Cass., 20 aprile 2020, n. 8151, in *Dir. affari*, 2020, con nota cit. di Baccaglini, in motiv., dove anche l'affermazione secondo cui il diritto del creditore di agire *in executivis* contro uno dei suoi debitori solidali non può essere paralizzato dall'esecuzione previamente intrapresa contro altro debitore neppure se questa, avendo assunto la veste dell'espropriazione presso terzi, fosse già pervenuta alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione *ex art. 553 c.p.c.*, trattandosi di assegnazione operante *pro solvendo* e pertanto inidonea, in quanto tale, a realizzare quell'integrale pagamento del credito che solo può inibire al relativo titolare di avvalersi dei meccanismi della solidarietà. Sulla scorta di questa considerazione e di quella appena riportata nel testo, la Suprema Corte ha altresì escluso che la parallela attivazione di più procedure esecutive nei confronti dei diversi obbligati solidali concreti una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede processuali e contravvenga al divieto di abuso degli strumenti processuali (come, viceversa, sostenuto da BENEDETTI, sub *art. 1292*, in *Commentario Gabrielli del codice civile*, artt. 1277-1320 e Leggi collegate, a cura di Cuffaro, Milanofiori Assago, 2013, 264 s., ad avviso del quale l'aggressione esecutiva mossa in contemporanei avverso i più coobbligati sarebbe comportamento non meno biasimevole dell'esercizio frazionato sull'arco di più giudizi di uno stesso credito); per una concorde visione sul punto e per l'esatta puntualizzazione secondo cui gli estremi di una condotta contraria ai predetti doveri di correttezza e buona fede sarebbero ravvisabili soltanto in corrispondenza alla scelta del creditore procedente di non riferire dei pagamenti ricevuti in altra sede, v., in sede di annotazione della richiamata sentenza, BACCAGLINI, *Obbligazione solidale*, cit. (ma v. già anche in *Il processo sulle obbligazioni solidali*, cit., 199 ss.), cui parimenti si rinvia per l'illustrazione delle misure, essenzialmente ritraibili dalla disciplina dell'art. 96 c.p.c., che il giudice può adottare a titolo di sanzione avverso quella condotta.

⁽³⁸⁾ RICCIO, *Le obbligazioni solidali*, cit., 1227.

⁽³⁹⁾ Come, del resto, comprovato dal generale consenso (con l'eccezione della posizione, ricordata alla prec. nota 37, di Benedetti) che si registra sul punto in dottrina: per i dovuti riferimenti, cfr. RICCIO, *op. cit.*, 1226 s. Nella dottrina germanica, in luogo di ogni altro, STÖBER, sub § 803, rn 7, in ZÖLLER, *Zivilprozessordnung*, 29. Aufl., Köln, 2012.

4. Il problema generale dei rimedi avverso l'eccesso delle esecuzioni intraprese contro più obbligati in solido

L'acclarata attivabilità di plurime e parallele procedure espropriative nei confronti dei distinti debitori solidalmente obbligati non genera soltanto il pericolo di un ingiustificato arricchimento del comune creditore ma anche, a monte, il rischio che si abbia a dar luogo ad operazioni liquidatorie inutili, nel senso di esorbitanti rispetto al fine dell'integrale adempimento dell'obbligazione solidale ⁽⁴⁰⁾, e, ancor più a monte, il rischio dell'assoggettamento di determinati beni ad un blocco inutile, nel senso che si è appena chiarito, delle loro possibilità di circolazione giuridica ⁽⁴¹⁾.

Naturale viene, allora, domandarsi se, nella situazione data, non sia forse consentito avvalersi di taluno degli strumenti concepiti dalla legge per neutralizzare gli eventuali eccessi dell'espropriazione ⁽⁴²⁾, e così, da un lato, l'opposizione avverso il cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c., e, dall'altro – anche se si tratta di una prospettiva decisamente più audace, in quanto presuppone l'unitarietà del procedimento esecutivo in corso ⁽⁴³⁾ e, dunque, la possibilità di addivenire alla riunione delle procedure espropriative distintamente avviate contro i coobbligati –, la riduzione del pignoramento e la cessazione della vendita a lotti di cui, rispettivamente, agli artt. 496 e 504 dello stesso codice di rito ⁽⁴⁴⁾.

La verifica dell'utilizzabilità di quei congegni anche nella direzione che si è appena indicata – ossia, ripeto, per far sì che taluno dei coobbligati non

⁽⁴⁰⁾ Rischio su cui, non a caso, ha posto l'accento BENEDETTI, sub *art. 1292*, cit., 265, come ragione ulteriore per negare spazio a quelle plurime e parallele azioni esecutive contro i diversi obbligati in solido la cui ammissibilità si è viceversa data, in precedenza, come acquisita.

⁽⁴¹⁾ Problema evidentemente non avvertito dagli interpreti della *dZPO*, nella misura in cui concordemente si esclude che il c.d. *Verbot der Überpfändung*, ossia il divieto di estensione del pignoramento oltre i limiti di quanto necessario per il soddisfacimento del creditore e il rimborso delle spese dell'esecuzione (§ 803, *Abs. 1*, secondo periodo, *ZPO*) possa scattare, a favore di uno dei debitori in solido, per il mero fatto dell'aggressione in via esecutiva di altro coobbligato: cfr. FLOCKENHAUS, sub § 803, rn. 13, in MUSIELAK, VOIT, *Zivilprozessordnung. Kommentar*, 20. Aufl., München, 2023; BAUMBACH, LAUTERBACH, ALBERS, HARTMANN, *Zivilprozessordnung*, cit., § 803, rn. 10; GRUBER, sub § 803, rn. 65, in *Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 3. Aufl., §§ 511-945, München, 2007; STÖBER, sub § 803, rn. 7, in ZÖLLER, *Zivilprozessordnung*, cit.

⁽⁴²⁾ Chiaramente alludendosi, con questa locuzione, alle situazioni che registrano uno spiegamento degli strumenti espropriativi in forme e misura eccedenti rispetto ai fini loro assegnati dalla legge, ossia rispetto a quanto appaia strettamente necessario in vista della realizzazione dei precetti di diritto sostanziale non spontaneamente osservati dai soggetti che vi sono sottoposti.

⁽⁴³⁾ CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, cit., 277; MARTINETTO, *Gli accertamenti degli organi esecutivi*, Milano, 1963, 214; SOLDI, *Manuale*, cit., 421 e 423; MASTROGIOVANNI, *La riduzione del pignoramento*, in ARIETA, DE SANTIS, DIDONE, *Codice commentato*, cit., 441.

⁽⁴⁴⁾ Sulla riconducibilità di questi strumenti alla comune matrice del c.d. principio di proporzionalità, operante come limite al carattere universale della responsabilità patrimoniale e sostanziantesi in ciò, che il creditore non possa aggredire l'intero patrimonio del debitore ma solo nella misura che è necessaria al soddisfacimento delle sue ragioni, TOMMASEO, *L'esecuzione forzata*, Padova, 2009, 79 s.; CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto. Espropriazione forzata in generale*, in *Commentario del Codice di Procedura civile*, diretto da Chiarloni, Bologna, 2019, 266 ss.

debba sottostare a vincoli esecutivi ed operazioni espropriative che non abbiano a trovare giustificazione nell'esigenza di assicurare l'integrale soddisfacimento delle ragioni del creditore – si svolgerà seguendo l'ordine che si è or ora tracciato e, dunque, partendo dal rimedio di cui all'art. 483 c.p.c. Che poi non è un ordine casuale o meramente estrinseco, in quanto dettato dalla numerazione degli articoli del codice; bensì è un ordine dotato di una sua precisa logica, che è quella per cui, a doversi scrutinare per prima, è l'opzione che appare più plausibile, ossia, appunto, quella facente capo a detto art. 483, per ragioni eguali e contrarie a quelle che connotano come audace la soluzione affacciata in alternativa – *id est*, riunione dei procedimenti e susseguente riduzione del pignoramento o cessazione della vendita a lotti –, visto che l'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione presuppone l'instaurazione di una *pluralità di procedure esecutive* ⁽⁴⁵⁾, non importa se omogenee o eterogenee, ossia implicanti l'aggressione di beni della stessa o di diversa natura ⁽⁴⁶⁾, e, soprattutto, ammette che queste procedure possano risultare pendenti dinanzi a *giudici diversi*, come ben potrebbe essere nella fattispecie in esame, considerato che i vari condebitori non posseggono necessariamente beni nello stesso luogo o all'interno del circondario del medesimo tribunale.

5. Eccesso delle esecuzioni intraprese contro i più coobbligati e opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione ex art. 483 c.p.c.: a) la posizione tendenzialmente negativa della dottrina

Non si può certo dire che anche quando avvertito – il che, occorre riconoscerlo, non è avvenuto con particolare frequenza –, quello dell'applicabilità del rimedio di cui all'art. 483 c.p.c. alla fattispecie di cui ci stiamo occupando in questa sede sia stato problema scandagliato con particolare cura e rigore: e

⁽⁴⁵⁾ Sulla riunione delle procedure esecutive come insuperabile fattore ostativo all'applicabilità dell'istituto, cfr. SOLDI, *Manuale*, cit., 410 s.; nella più risalente dottrina, cfr. BORRÈ, *Pluralità di espropriazioni per lo stesso titolo e difese del debitore*, in *Riv. dir. proc.*, 1970, 282, nt. 9, nel prendere le distanze dall'opinione di ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, V ed., a cura di VOCINO, III, Milano, 1964, 28, secondo cui l'art. 483 c.p.c. potrebbe trovare applicazione anche nell'ambito di un'unica espropriazione. Nel senso che l'istituto presupponga la pluralità delle esecuzioni in essere, v. pure ARIETA, DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in MONTESANO, ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2, *, 630; e in motiv., Cass. 14 luglio 2003, n. 10998.

⁽⁴⁶⁾ Nel senso che il raggio applicativo dell'istituto possa estendersi sino a ricomprendere il cumulo di mezzi di espropriazione omogenei, contro un dato testuale che parrebbe deporre per la limitazione di quel raggio alle sole ipotesi in cui il creditore si sia avvalso di mezzi diversi (e in questi termini, eccezion fatta per le ipotesi in cui, a dispetto dell'omogeneità dei beni aggrediti, non sia possibile attuare la riunione dei procedimenti, CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, cit., 219 s.; LAI, sub art. 483 c.p.c., in *Codice dell'esecuzione forzata*, a cura di VULLO, II ed., Milano, 2018, 127; TRAVI, voce *Espropriazione forzata in genere*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VIII, Milano, 1992, 28; e già VERDE, voce *Pignoramento in generale*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, 787 s.), v. *ex plurimis*, SALETTI, sub art. 483, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da COMOGGIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, VI, Milano, 2013, 187 s.: SOLDI, *Manuale*, cit., 412 s.; CIRULLI, *La competenza*, cit., 161 s.; CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto*, cit., 269 s.; TRINCHI, sub art. 483, in *Codice di procedura civile. Commentario*, diretto da CONSOLO, VI ed., III, Milano, 2018, 646; e nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 21 aprile 1997, n. 3423.

questo con riferimento tanto ai fautori di tale applicabilità quanto al filone, senz'altro più robusto nel quadro della dottrina processualistica, dei suoi avversari.

La notazione trova immediato e inoppugnabile riscontro sul primo di questi versanti: dove le aperture al rimedio in discorso, quando non connotate da estrema circospezione ⁽⁴⁷⁾, suonano decisamente apodittiche ⁽⁴⁸⁾ o fanno capo, tutt'al più, a generiche ragioni d'ordine equitativo ⁽⁴⁹⁾. Ma le cose non cambiano significativamente neppure sul versante opposto, in cui la soluzione negativa che si offre al problema costituisce, nella più gran parte dei casi, il punto di arrivo di analisi quantomeno affrettate e mai debitamente meditate e approfondite, quantunque, è d'obbligo aggiungere, nel quadro di trattazioni di più ampio respiro e non espressamente dedicate alla questione, si da non potersi pretendere che la stessa vi fosse oggetto di capillare investigazione.

Pur con tutte le giustificazioni del caso, tuttavia, quello di un deficit di attenzione al riguardo appare un dato inconfutabile. E così, penso all'ampio e accurato contributo che Achille Salletti, sia pure nell'ormai remoto anno 1984, ebbe a dedicare al tema del cumulo ed eccesso dei mezzi di espropriazione, dove la questione è risolta praticamente nello spazio di una riga, sulla base del rilievo che l'art. 483 c.p.c. postulerebbe «una pluralità di esecuzioni promosse da un unico creditore nei confronti del medesimo debitore» e non, appunto, di più condebitori ⁽⁵⁰⁾: argomento di segno puramente letterale, che vale tutt'al più ad escludere che ad un'opposta soluzione si possa addivenire in forza di un'interpretazione estensiva, senza nulla togliere, però, alla praticabilità di un'interpretazione analogica fondata sulla *eadem ratio* ⁽⁵¹⁾; a tacere, poi, del fatto che non sembra operazione metodologicamente ineccepibile e a perfetta tenuta quella di privilegiare il dettato testuale di una norma, come quella del predetto art. 483, che Satta, nel suo *Commentario*, dapprima definiva di «una incredibile oscurità», parlandone poi come di vero e proprio «guazzabuglio» ⁽⁵²⁾.

Né più persuasivo mi sembra l'appello ai «*principi sulla solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione*» operato da Anna Maria Soldi nel suo *Manuale*

⁽⁴⁷⁾ Il riferimento è, segnatamente, a TRAVI, *op. loc. cit.*, dove si legge che quella per cui legittimato ad esperire l'opposizione ex art. 483 c.p.c. potrebbe essere anche il condebitore solidale aggredito in via espropriativa unitamente agli altri coobbligati è affermazione che, seppure con la maggior prudenza possibile e solo con riferimento a casi limite, potrebbe comunque essere accolta.

⁽⁴⁸⁾ E' il caso della posizione di RICCIO, *Le obbligazioni solidali*, cit., 1228 s., che il discorso, oltretutto, limita, almeno formalmente, alle ipotesi di cumulo delle procedure di espropriazione presso terzi.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. TICOZZI, *Le obbligazioni solidali*, Padova, 2001, 52.

⁽⁵⁰⁾ SALETTI, *Cumulo ed eccesso dei mezzi di espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 543.

⁽⁵¹⁾ Di fronte alla quale destinato a soccombere sarebbe anche il rilievo successivamente svolto dallo stesso A., sub art. 483, cit., 189, secondo cui, nella fattispecie, «la pluralità di esecuzioni si giustifica in ragione della pluralità di debitori, a prescindere dalla possibilità del cumulo prevista dall'art. 483 c.p.c.».

⁽⁵²⁾ SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, III, Milano, 1959/65, rist. 1966, 122 s. Lo sferzante giudizio sattiano è espressamente condiviso da BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, Padova, 1994, 158 s.

dell'esecuzione forzata ⁽⁵³⁾ e successivamente ripreso da M. Giulia Canella nel ponderoso commento da essa redatto, all'interno del *Commentario Chiarloni* del codice di rito civile, in ordine alle norme generali dell'esecuzione ⁽⁵⁴⁾: perché se è vero, come osserva la seconda di queste autrici, che in nome di quei principi, «*il creditore può agire senza vincoli attraverso diverse procedure esecutive, che sono a loro volta "isolabili" soggettivamente attraverso l'individuazione del debitore*» ⁽⁵⁵⁾, questa, mi si permetta, è la radice del problema – ossia, ribadisco, come evitare che, in forza di questo reciproco “isolamento” delle varie esecuzioni pendenti, i singoli condebitori abbiano a subire un sacrificio eccessivo rispetto a quanto necessario per preservare le ragioni del creditore – e non la base per la sua soluzione ⁽⁵⁶⁾.

6. Segue: *b*) consonanze e incertezze nella giurisprudenza di legittimità

Lo stesso deficit di attenzione può lamentarsi trascorrendo sul fronte della giurisprudenza di legittimità.

L'unica chiara presa di posizione sul punto, nel senso della inutilizzabilità dell'opposizione di cui all'art. 483 c.p.c., risale alla recente Cass. n. 8151/2020 ⁽⁵⁷⁾, che, in motivazione, afferma come nella fattispecie, quivi in esame, della contemporanea escussione di più debitori in solido da parte del comune debitore, detto art. 483 sarebbe «*certamente richiamato a sproposito*», siccome disposizione che «*si riferisce al cumulo dei mezzi di espropriazione nei confronti del medesimo debitore*»: discorso, come agevole constatare, che non si spinge oltre il segno di quell'argomentazione di stampo puramente letterale i cui limiti sono già stati evidenziati in precedenza, trattando dei risultati dell'esegesi condotta in materia da Saletti.

Decisamente più ambigui sono gli altri precedenti di Cassazione che si è soliti richiamare in argomento, dove, se di deficit di attenzione è dato parlare, questo attiene non soltanto a detta giurisprudenza ma anche alla dottrina che ad essa rinvia.

Così, un cenno di apertura nel senso dell'esperibilità, nella specie, del rimedio di cui all'art. 483 c.p.c. viene colto a livello di Cass., 25 ottobre 1973, n. 2748 ⁽⁵⁸⁾, la quale però, rinviando in motivazione a quella che sarebbe, riporto testualmente, «*l'esigenza, propria della solidarietà passiva, che ognuna [delle esecuzioni promosse contro i singoli coobbligati] sia condotta a termine in modo indipendente, senza che fra l'una e l'altra possano sorgere interferenze prima del momento soddisfattivo del credito*», appare semmai orientata nella direzione opposta.

⁽⁵³⁾ SOLDI, *Manuale*, cit., 413.

⁽⁵⁴⁾ CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto*, cit., 271. Non dissimilmente, nella dottrina germanica, FLOCKENHAUS, sub § 803, rn. 13, in MUSIELAK, VOIT, *Zivilprozessordnung. Kommentar*, cit., secondo cui il divieto di *Überpfändung* non potrebbe qui scattare «*weil, die Ansprüche selbständige sind*».

⁽⁵⁵⁾ CANELLA, *op. loc. ult. cit.*

⁽⁵⁶⁾ Nella direzione percorsa dalla dottrina testé menzionata, v. pure LAI, *op. loc. cit.*

⁽⁵⁷⁾ Già richiamata *retro*, sub nota 37.

⁽⁵⁸⁾ Vedila in *Foro it.*, 1974, I, 1449, con oss. di SALMÈ.

Mentre, come orientata in questa opposta direzione e, dunque, in linea con la *communis opinio* dottrinale (e recepita anche dalla suddetta Cass. n. 8151/2020), si richiama comunemente Cass., 21 maggio 1977, n. 2121 ⁽⁵⁹⁾, dove però – a tacere del fatto che la massima recita nei termini per cui, qualora il compendio immobiliare pignorato a carico di uno dei condebitori sia di valore sufficiente a coprire l'intero credito per sorte, interessi e presumibili spese, gli altri creditori avrebbero diritto di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. contro le esecuzioni intraprese nei loro confronti: sicché, ammesso (e dubitativamente concesso, come subito vedremo) che il problema di una tutela *ex ante* dei debitori solidali avverso un eccesso dei mezzi di espropriazione spiegati a loro danno sia stato effettivamente percepito, esso avrebbe trovato soluzione grazie a un rimedio certo diverso da quello dell'art. 483, ma non così abissalmente lontano, se pensiamo, ad es., che era proprio all'opposizione all'esecuzione che Carnelutti guardava come al *genus* entro cui inquadrare, come sua specifica sottospecie, l'opposizione di cui alla norma ult. cit. ⁽⁶⁰⁾ – ecco, a prescindere da quanto appena osservato, è da dirsi che, nel caso deciso dalla Suprema Corte, l'opposizione all'esecuzione di cui s'era decretata l'ammissibilità era stata proposta da uno dei condebitori dopo che l'esecuzione promossa contro un altro aveva consentito *l'integrale pagamento dell'obbligazione* e il creditore aveva proseguito le altre esecuzioni al mero fine del *recupero delle spese*, definite «*di così modesta entità da rendere emulativo il procedimento che si intendeva espletare*»: di talché forte è il sospetto che nell'occasione il giudice di legittimità *magis dixit quam voluit* e che il problema della tutela preventiva dei coobbligati avverso l'eccesso dei mezzi di espropriazione non sia stato, in realtà, affrontato, essendo stato “venduto” come strumento funzionale alla realizzazione di detta tutela quella che altro non era che una comune opposizione di merito, diretta all'accertamento della sopravvenuta estinzione del diritto sostanziale portato ad esecuzione.

7. L'utilizzabilità, nella fattispecie, del rimedio ex art. 483 c.p.c. come dimostrata attraverso la confutazione delle ragioni d'ordine sistematico dedotte in senso opposto da una giurisprudenza di merito

Sulla scorta di quanto emerge da questa, sia pur sommarissima, ricognizione, ben può ritenersi, allora, come, tra le diverse mozioni contrarie ad un possibile utilizzo dell'opposizione ex art. 483 c.p.c. nel caso di plurime azioni esecutive snodantisi contemporaneamente contro i diversi condebitori solidali, quella meglio e più diffusamente argomentata – o forse l'unica veramente argomentata – sia reperibile a livello di giurisprudenza di merito e, per l'esattezza, di una pronuncia del Tribunale di Ivrea, risalente al 10 dicembre

⁽⁵⁹⁾ Già ampiamente passata in rassegna, seppure sotto altro e preliminare profilo, nel precedente § 3.

⁽⁶⁰⁾ CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, V ed., III, Roma, 1956, 101. D'obbligo è, peraltro, avvertire come si sia trattato di una proposta d'inquadramento rimasta sostanzialmente isolata nel quadro della successiva elaborazione dottrinale: sulle differenti figure cui s'è fatto riferimento in alternativa, v. *infra*, alle note 69-71.

2001 ⁽⁶¹⁾, dove la mozione di cui si discorre è indiscutibilmente ancorata a più precise considerazioni d'ordine logico e sistematico e non soltanto al dato letterale o a una generica invocazione dei principi generali in materia di solidarietà passiva.

Ma quali sarebbero queste più solide argomentazioni ?

In primis, il fatto che sarebbe irragionevole e lesivo delle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione prevedere che il giudice investito dell'opposizione al cumulo possa decidere al riguardo in assenza del contraddittorio con i debitori diversi da quello che l'opposizione abbia proposto, a fronte di una norma che nulla dice in ordine alle modalità di instaurazione del contraddittorio nei confronti di quei soggetti e dunque a dimostrazione, presumibilmente, che la norma non sarebbe applicabile dove le plurime esecuzioni in atto siano rivolte contro differenti debitori.

In secondo luogo, il fatto che ammettere l'applicabilità della norma in quella fattispecie significherebbe riversare sul giudice *«la scelta di decidere quale tra i debitori solidali [debba] sostenere il peso dell'esecuzione, e quindi il rischio di eventualmente sopportare l'inadempimento degli altri condebitori solidali nel caso di impossibilità di procedere al regresso»*, in contrasto con i principi in materia che vorrebbero quella scelta devoluta in via esclusiva al creditore.

E infine, quello che appare al giudice piemontese il rilievo dirimente, ossia che, se *«è vero che la ratio della norma [...] è anche quella di evitare un abuso del diritto da parte del creditore procedente [...] promuovendo, nei confronti di più debitori solidali, una molteplicità di procedure che risultino eccessive per la tutela della pretesa patrimoniale»*, è però altrettanto vero che un siffatto abuso *«è comunque sanzionato dall'ordinamento con un rimedio diverso da quello di cui all'art. 483 c.p.c., [avendo] infatti spiegato la giurisprudenza della Suprema Corte che, in caso di molteplicità di procedure esecutive poste in essere dal creditore e di integrale soddisfacimento delle sue pretese creditorie, rimarranno a carico del creditore stesso tutte le spese sostenute per le esecuzioni rivelatesi inutili, perché ultronee ed eccessive per il soddisfacimento del credito»*: rimedio interno alla procedura esecutiva, cui s'affiancherebbe, sempre a detta del giudice di Ivrea, *«un rimedio esterno alla procedura, dato comunque dall'ammissibilità di un'eventuale azione promossa dal debitore esecutato, per il risarcimento dei danni subiti a cagione della pendenza della procedura»*.

Per quanto, lo ripeto, più congruamente argomentato che altri, il ragionamento non è risolutivo. O meglio: pienamente d'accordo sul fatto che l'art. 483 c.p.c. sia una norma pensata con riferimento esclusivo all'ipotesi di una pluralità di esecuzioni promosse contro un unico e medesimo debitore. Ma il problema non è quello dell'ammissibilità di una sua interpretazione estensiva, volta, come tipicamente si dice, a disvelare *«l'effettivo valore semantico»* della dizione letterale adottata e, così, a *«determinare [l']esatto ambito di operatività [della norma], anche oltre il limite apparentemente segnato*

⁽⁶¹⁾ Vedila in *Giur. merito*, 2003, 17.

dalla sua formulazione testuale»⁽⁶²⁾. Da questo punto di vista, si può convenire, il discorso è sicuramente chiuso in partenza.

Il problema, però, è un altro: per l'esattezza, quello, finitimo ma suscettibile di ben differenti svolgimenti, dell'ammissibilità di un'interpretazione analogica basata sull'identità della *ratio legis*. E qui il discorso si riapre, perché tale identità di *ratio legis*, come lo stesso Tribunale di Ivrea è venuto *expressis verbis* a riconoscere, non è obbiettivamente revocabile in dubbio, non essendo pensabile che l'interesse a non vedersi inutilmente sottratta la disponibilità giuridica, quando non materiale, dei propri beni o a non vederseli inutilmente liquidati, sia avvertito meno intensamente dal debitore quando condivide il proprio obbligo con altri anziché essere solo.

Certo, a detta interpretazione analogica potrebbero poi frapporsi ostacoli d'ordine logico o sistematico: ma quelli addotti in tal senso dal Tribunale di Ivrea non sembrano insuperabili.

Non, per incominciare, quello del silenzio di legge intorno alle modalità di instaurazione del contraddittorio nei confronti dei debitori diversi da quello che abbia avanzato l'istanza di opposizione al cumulo. Questo dimostra, sì, come il legislatore non si sia posto il problema dell'utilizzabilità del rimedio nella direzione qui patrocinata ma non che il problema non abbia obbiettivamente motivo di porsi né, tantomeno, che, una volta posto, essa debba ricevere una soluzione negativa sol perché la legge non regola l'attuazione del contraddittorio nei confronti di quei soggetti. Innumerevoli, nel corso dell'evoluzione del nostro sistema processuale successiva all'introduzione della Costituzione repubblicana, sono state le occasioni in cui si è venuti ad ammettere che, alla mancanza di indicazioni normative circa l'*an* e il *quomodo* di una previa interlocuzione con i soggetti che avrebbero dovuto risentire degli effetti di un certo provvedimento, ben potesse sopperire l'interprete attraverso i comuni criteri di integrazione delle lacune dell'ordinamento positivo⁽⁶³⁾. E nella specie, considerata la possibilità, diffusamente patrocinata, di guardare all'opposizione in parola come a *species* della generale figura del reclamo⁽⁶⁴⁾, agevole, per l'interprete, dovrebbe essere far capo, ai fini *de quibus*, alle previsioni dell'art. 178, 5° co., c.p.c., visto il rinvio che a dette

⁽⁶²⁾ I virgolettati sono tratti da BOZZA, *Frutti civili nel ricavato dalla liquidazione di immobile ipotecato tra creditori in prededuzione e ipotecari*, in *Fallimento*, 2022, 261.

⁽⁶³⁾ Pensiamo, per ogni altra, alla vicenda del reclamo contro i decreti del giudice delegato al fallimento nella disciplina originaria della legge fallimentare, ante-riforma del 2006: per un'ampia ricostruzione di tale vicenda, culminata nel noto intervento delle Sezioni unite, con la pronuncia n. 2255 del 9 aprile 1984 (in *Giur. comm.*, 1984, II, 501, annotata da E.F. RICCI, *Una svolta sulla tutela dei diritti soggettivi nel fallimento*, e in *Giust. civ.*, 1985, I, 1716, con nota di LANFRANCHI, *I provvedimenti decisori del giudice delegato e la giurisprudenza della Cassazione*), - che, nel fare salva la disponibilità di quel rimedio anche in funzione impugnatoria dei decreti del giudice delegato a carattere decisorio, ne ebbe, però, a subordinare l'utilizzo in quella direzione a un complessivo assoggettamento alle disposizioni generali sui procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737-742 *bis* c.p.c., così da sancire, *inter alia*, quella garanzia di previa audizione giudiziale delle parti della quale non era menzione alcuna nel testo dell'art. 26 l. fall. in allora vigente -, si rinvia a TISCINI, *Il ricorso straordinario in Cassazione*, Torino, 2005, 471 ss.

⁽⁶⁴⁾ V. *infra*, alla nota 71.

previsioni è operato dal successivo art. 630, 3° co., in funzione regolatrice delle modalità di attuazione del contraddittorio nel procedimento di reclamo contro i provvedimenti in materia di estinzione del processo esecutivo.

Ancora, non può riguardarsi come obiezione *tranchante* quella facente leva sull'attribuzione all'autorità giudiziaria, anziché al creditore, della scelta su quale, tra i diversi condebitori, debba continuare a gravare il peso dell'esecuzione: obiezione il cui fondamento, francamente, rimane inafferrabile, visto che la scelta di quale, o di quali, tra le plurime espropriazioni avviate dal creditore, debba proseguire, l'art. 483 c.p.c., questa scelta, la rimette al creditore medesimo e soltanto in seconda battuta al giudice - «*con ordinanza non impugnabile*», recita la norma, il giudice «*può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina*» -; a tacere poi del fatto che la posizione dei debitori sarebbe, in ogni caso, assai più garantita da una scelta affidata al giudice, il criterio-guida della cui azione sul punto sarebbe rappresentato dalla necessità di privilegiare l'esecuzione che meglio sappia realizzare il credito fatto valere nell'occasione ⁽⁶⁵⁾, anziché al creditore, che al riguardo godrebbe di un ampio e sostanzialmente insindacabile margine di discrezionalità.

E insuperabile, per chiudere, non può reputarsi neppure il rilievo della disponibilità di rimedi diversi da quello disciplinato dall'art. 483 per contrastare e sanzionare l'abuso perpetrato dal creditore che abbia agito contemporaneamente *in executivis* contro i suoi diversi coobbligati anche quando non ve ne fosse la stretta necessità.

In buona sostanza, ha affermato il Tribunale di Ivrea, è inutile forzare la lettera dell'art. 483 c.p.c. per piegarlo al servizio di finalità per le quali già si dispone di strumenti appositi come l'accollo a carico del creditore delle spese sostenute per le esecuzioni risultate inutili e l'azione di risarcimento dei danni. Al qual riguardo, però, il men che si possa dire è che si tratta di un argomento che prova troppo, perché, se quelli di cui appena s'è detto configurassero effettivamente rimedi adeguati alla bisogna, allora sarebbe la stessa presenza sulla scena di quella norma, e non soltanto la sua pretesa applicazione al di là dei relativi confini testuali, a risultare ingiustificata, tenuto conto che, quando la Cassazione ha parlato di eccesso dei mezzi di espropriazione da sanzionarsi con l'irripetibilità delle spese sostenute per le esecuzioni risultate superflue, lo ha fatto avendo riferimento ad ipotesi di plurime esecuzioni promosse contro il medesimo debitore, dunque entro il naturale alveo applicativo del predetto art. 483 ⁽⁶⁶⁾: tantevvero che non è mancato chi ha sostenuto che i due rimedi – irripetibilità di dette spese ed eliminazione delle esecuzioni in eccesso - sarebbero tra loro cumulabili ⁽⁶⁷⁾ e non alternativi, come dal giudice piemontese implicitamente postulato.

8. Possibili, ma non insuperabili, obiezioni sul piano della competenza

⁽⁶⁵⁾ Così SALETTI, sub *art. 483*, cit., 195.

⁽⁶⁶⁾ Il riferimento è a Cass., 17 aprile 1987, n. 3786.

⁽⁶⁷⁾ SALETTI, *op. ult. cit.*, 197.

Chi scrive è perfettamente consapevole di come l'adattamento, al caso di plurime esecuzioni instaurate contro più e distinti debitori, di una struttura procedimentale concepita per il caso di molteplici esecuzioni convergenti contro un unico debitore, non sia scevro, questo adattamento, di problematiche di un qualche spessore. Nessuna di esse, però, si rivela a tal punto ardua e inestricabile da sbarrare la strada alla soluzione di cui è discorso.

Già si è detto del problema legato all'assenza di previsioni di legge relative a quella che dovrebbe essere la necessaria attivazione del contraddittorio nei confronti dei diversi debitori coinvolti. Parliamo ora, invece, delle questioni che possono sorgere all'atto dell'adattamento alla fattispecie delle regole operanti in tema di competenza.

L'operazione non dovrebbe creare particolari difficoltà nell'ipotesi in cui le diverse espropriazioni promosse siano tutte della stessa specie (o, se non della stessa specie, si abbia comunque a che fare esclusivamente con espropriazioni mobiliari): giacché, nel caso, dovrebbe trovare applicazione l'insegnamento, comunemente recepito per il cumulo nella sua dimensione normale, ossia contro un solo debitore, per cui si verserebbe in una situazione di competenze concorrenti⁽⁶⁸⁾, di talché ciascun debitore potrebbe rivolgersi al giudice della sua esecuzione.

Analogamente, nel caso in cui più condebitori abbiano ciascuno ad avanzare un'istanza di opposizione al "proprio" giudice dell'esecuzione, dovrebbe trovare applicazione la regola, essa pure di matrice ermeneutica, coniata per il caso in cui il singolo debitore esecutato venga a rivolgere quell'istanza al cospetto dei giudici di tutte o alcune delle esecuzioni promosse contro di lui, vale a dire, la regola della prevenzione temporale⁽⁶⁹⁾: sicché, tornando alla fattispecie quivi in esame, una volta che uno dei condebitori abbia proposto opposizione innanzi al giudice della sua esecuzione, gli altri giudici mobilitati diverrebbero *eo ipso* incompetenti e l'opposizione svolta al loro cospetto da parte di taluno degli altri condebitori andrebbe rimessa davanti al giudice previamente adito.

Se di una qualche autentica complicazione occorre dare atto, è invece con riguardo all'ipotesi in cui, accanto all'espropriazione immobiliare instaurata contro uno dei condebitori, siano promosse esecuzioni di differente specie, mobiliare diretta o presso terzi, nei confronti degli altri: perché qui, a venire in gioco, dovrebbe essere la disposizione di cui al 2° comma dell'art. 483 c.p.c., a mente della quale, «*se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza [s'intende, di limitazione o eliminazione del mezzo espropriativo in eccesso] è pronunciata dal giudice di quest'ultima*». Al che naturale viene domandarsi se ad esso giudice possa rivolgersi, con l'opposizione in discorso, il debitore assoggettato a una differente procedura espropriativa: interrogativo cui non è agevole, in linea di principio, offrire una risposta affermativa, nella misura in cui ciò significa ammettere che l'iniziativa possa essere assunta da

⁽⁶⁸⁾ MARTINETTO, *Gli accertamenti*, cit., 222; TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 102; SOLDI, *Manuale*, cit., 414 s.; CANELLA, *Titolo esecutivo e precetto*, cit., 273.

⁽⁶⁹⁾ SALETTI, *op. ult. cit.*, 200; SOLDI, *op. cit.*, 415; TRAVI, *Espropriazione forzata*, cit., 27. *Contra*, ma senza indicare un criterio di scelta tra i diversi giudici aditi e tutti, astrattamente, competenti, CIRULLI, *La competenza*, cit., 162.

un soggetto che non riveste la qualità di parte nel procedimento che fa da teatro all'iniziativa medesima e dove il ruolo di parte compete a un condebitore solidale dell'opponente.

Nulla quaestio, a dispetto di ciò, se il *genus proximum* di tale opposizione fosse quello dell'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.* ⁽⁷⁰⁾, siccome rimedio a legittimazione non esclusiva o circoscritta, a differenza dell'opposizione di cui al precedente art. 615, e, pertanto, senz'altro a disposizione anche di soggetti che non rivestono il ruolo di parti in senso proprio del procedimento esecutivo all'interno del quale l'opposizione si svolgerebbe. Il punto è, però, che l'opinione prevalente quel *genus proximum* non lo identifica affatto nell'opposizione agli atti, ravvisandovi piuttosto una sorta di reclamo ⁽⁷¹⁾ o istanza endoesecutiva ⁽⁷²⁾, la cui legittimazione attiva sembra difficile potersi estendere oltre il novero di coloro cui spetta la qualità di parti del procedimento.

Neppure questo, tuttavia, si prospetta come un ostacolo invalicabile, giacché, se si ammette che le opposizioni proposte dai diversi condebitori davanti ai giudici, parimenti dotati di competenza, delle rispettive esecuzioni possono essere riunite, quelle iniziative, davanti al giudice previamente adito, allora si potrebbe anche ammettere che ciascuno dei condebitori si possa direttamente rivolgere a quel giudice: con il che il tabù dell'opposizione esperita davanti al giudice di una procedura espropriativa diversa da quella di cui l'opponente sia parte non potrebbe più reputarsi inviolabile. Fermo restando che, se questo argomento non dovesse risultare persuasivo ⁽⁷³⁾, quel che ne seguirebbe non sarebbe la necessità di radicalmente accantonare l'idea, sin qui coltivata, che spazio si abbia, per il rimedio *ex art. 483 c.p.c.*, anche nelle ipotesi di cumulo di mezzi di espropriazione contro più debitori, bensì che, quando tra le procedure espropriative cumulate ne figurino almeno una a oggetto immobiliare, spazio per detto rimedio vi sia solamente se ed in quanto, ad attivarlo, sia stato il debitore assoggettato a quell'espropriazione specifica.

⁽⁷⁰⁾ Cfr., in proposito, D'ONOFRIO, *Commento al Codice di procedura civile*, II ed., II, Torino, 1951, 29, che pur parlandone, in linea con la *communis opinio* (v. *infra* nel testo) come di «semplice reclamo o istanza», affermava tuttavia che il rimedio fosse da «inquadrare, sistematicamente, ed anche per la forma, nell'art. 617»; e v. pure, per questo inquadramento, CAPPONI, *Diritto dell'esecuzione civile*, cit., 220.

⁽⁷¹⁾ ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, III ed., III, Napoli, 1957, 63; SATTA, *Commentario*, III, cit., 123; ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, III, cit., 29; FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Firenze, 1942, 111 ss.; PUNZI, *Il processo di esecuzione*, in ID., *Il processo civile. Sistema e problematiche*, IV, Torino, 2008, 111 s.; SALETTI, *op. ult. cit.*, 190; SOLDI, *Manuale*, cit., 412.

⁽⁷²⁾ ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987, 227; MARTINETTO, *op. cit.*, 222 s.; BUCOLO, *Il processo esecutivo*, cit., 158; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, VIII ed., Milano, 1998, 126.

⁽⁷³⁾ Ci si rende perfettamente conto, infatti, che, se è dato a uno dei debitori escussi il diritto di svolgere l'opposizione *ex art. 483 c.p.c.* davanti al giudice di un'esecuzione diversa rispetto a quella cui esso figura sottoposto, ciò può essere solamente in quanto tale giudice sia stato *previamente adito*; e *previamente adito*, per forza di cose, dal distinto condebitore assoggettato all'esecuzione radicata presso quel giudice stesso.

9. Insussistenti prospettive di riunificazione dei procedimenti esecutivi radicati contro i distinti condebitori in solido e conseguente inutilizzabilità dei rimedi *ex artt. 496 e 504 c.p.c.* avverso gli eccessi del comune creditore

Se, in aggiunta e a coronamento di quanto sinora osservato, v'è una ragione ulteriore per giudicare quella dell'opposizione ai sensi dell'art. 483 c.p.c. una via meritevole d'essere percorsa ai fini dell'apprestamento di un'efficace tutela preventiva dei coobbligati solidali avverso gli abusi perpetrati dal creditore in sede esecutiva, questa attiene alla sostanziale mancanza di altri strumenti che possano essere proficuamente impiegati a quello scopo.

L'affermazione potrebbe destare stupore. Se, infatti, a venire in gioco a questo riguardo dovrebbero essere, come anticipato in apertura di questo segmento della nostra complessiva ricognizione in tema di obbligazione solidali ed esecuzione forzata, la riduzione del pignoramento *ex art. 496 c.p.c.* nonché, se si vuole, la sospensione della vendita a lotti di cui al successivo art. 504, a favore dell'utilizzabilità, nella fattispecie, del primo di quegli strumenti si è già espressamente pronunciata la Cassazione, con le sentenze n. 1305 del 1° marzo 1986 e n. 702 del 16 gennaio 2006. Di questo approdo della Suprema Corte, però, non possiamo assolutamente dirci convinti.

Lasciamo perdere la seconda e più recente di quelle pronunce, che l'ammissibilità della riduzione del pignoramento anche in ipotesi di appartenenza dei beni aggrediti in via esecutiva a più e distinti debitori ha dato semplicemente per acquisita, sulla scorta del precedente costituito dalla predetta Cass. n. 1305/1986 ⁽⁷⁴⁾. Ma venendo, allora, a questo precedente, tutto può dirsi fuor che abbia definito la questione in termini veramente risolutivi. Certo, della medesima, nella circostanza, la Corte fu direttamente investita ⁽⁷⁵⁾, ma, occorre precisare, nella sola e specifica prospettiva delle implicazioni discriminatorie che, nel caso di coinvolgimento nell'esecuzione di più debitori, l'esercizio del potere di riduzione del pignoramento finirebbe per generare, come tale da esporre soltanto uno o taluno di quei soggetti all'eventualità dell'espropriazione forzata: il che permise alla Corte di rapidamente sbrigarsene, per un verso, limitandosi ad osservare che il debitore non beneficiante del provvedimento di riduzione non sarebbe comunque esposto «*a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e, quindi, soggetto ad escussione per il corrispondente importo*», per il verso opposto, sottraendosi completamente al confronto con il nodo pregiudiziale dal cui scioglimento soltanto può scaturire una parola definitiva sulla questione, ovvero, e meglio, già sapendo come

⁽⁷⁴⁾ Anche perché, a rigore, nessuna doglianza era stata spesa sul punto dal ricorrente, che aveva piuttosto contestato il modo in cui il potere di riduzione era stato esercitato, segnatamente, per quanto quivi interessa, il fatto che a beneficiare della liberazione del vincolo esecutivo fossero stati beni appartenenti a debitore che non aveva proposto l'istanza *ex art. 496 c.p.c.*

⁽⁷⁵⁾ A differenza di quanto accaduto, come appena visto (alla prec. nota 74), in occasione della successiva Cass. n. 702/2006.

quel nodo pregiudiziale debba essere sciolto, al confronto con l'ostacolo insuperabile che ne deriva alla soluzione in termini affermativi della questione stessa.

A cosa ci si riferisca così dicendo, è presto detto. A differenza dell'opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione, tanto la riduzione del pignoramento come la sospensione della vendita a lotti individuano, come parimenti sappiamo, nell'*unità* del processo esecutivo la propria indispensabile premessa e condizione di operatività (*retro*, § 4). E parimenti sappiamo che il vincolo della solidarietà non può reputarsi di per se stesso idoneo a consentire, in difetto delle condizioni tipicamente richieste allo scopo, dell'identità o connessione dei beni staggiati, la congiunta proposizione o la riunificazione delle plurime azioni esecutive che il comune creditore intenda esercitare, o abbia esercitato, nei confronti dei suoi coobbligati (§ 2, *sub A*).

Su questa base, il discorso inerente all'applicabilità, nella fattispecie in discussione, degli strumenti di cui ai citati artt. 496 e 504 c.p.c. poteva essere dichiarato chiuso sin dall'inizio ⁽⁷⁶⁾. Se non lo è stato, e si è concessa loro una sorta di "apertura di credito", è perché si è inteso preventivamente vagliare la pertinenza e incidenza sul tema di alcuni recenti sviluppi del nostro sistema di tutela esecutiva, seppure collettiva e non individuale, che quell'"apertura di credito" potrebbero in certo modo avallare.

Si allude, in tal senso, all'introduzione, attuata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (da designarsi, d'ora innanzi con l'acronimo CCII), delle procedure unitarie per la regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese (si veda ai relativi artt. 284-292): dove l'elemento di connessione tra le distinte procedure che altrimenti si aprirebbero nei confronti dei singoli componenti del gruppo insolvente non è certo rappresentato dall'identità o da un collegamento strutturale o funzionale tra i beni coinvolti. E si allude altresì, e soprattutto, alle così definite procedure familiari di sovraindebitamento, istituto coniato esso pure a livello di CCII e meritevole, dal nostro punto di vista, di precipua attenzione, perché la possibilità, così riconosciuta ai membri di una stessa famiglia, di avviare una procedura unitaria di composizione della loro crisi da sovraindebitamento, è dalla legge subordinata, in alternativa alla convivenza, all'origine comune di detta situazione di sovraindebitamento: il che, in un cospicuo numero di casi, mette capo a rapporti di coobbligazione solidale tra detti membri, come nell'ipotesi classica del finanziamento contratto da uno di essi e delle firme di garanzia "sventuratamente" rilasciate dagli altri ⁽⁷⁷⁾.

In un precedente intervento sul tema qui oggetto di studio, in ordine alla possibilità di argomentare, sulla base di quegli inediti riferimenti normativi, la convogliabilità entro i binari di un'unica procedura espropriativa le diverse

⁽⁷⁶⁾ Sulla possibilità di far luogo alla riduzione del pignoramento, ma senza porsi il problema testé considerato e sul presupposto, verosimilmente, che già il valore dei beni pignorati a carico del singolo debitore sia esorbitante rispetto all'ammontare complessivo dell'obbligazione solidale, RICCIO, *Le obbligazioni solidali*, cit., 1229.

⁽⁷⁷⁾ Per questa notazione, v. FABBI (e VALERINI), *Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, a cura di GIORGETTI e BONAFINE, II ed., Pisa, 2022, 95.

azioni esecutive esperibili dal creditore contro i suoi debitori in solido, indipendentemente da altri elementi di connessione che non sia, appunto, quello della solidarietà, ecco, in ordine a quella possibilità, una qualche apertura si era mostrata ⁽⁷⁸⁾. Ma ad una più attenta e meditata riconsiderazione sul punto, non sembra proprio che a tali aperture si possa in qualche modo dar séguito, nella misura in cui ciò significherebbe trascurare che le *rationes* sottese ai nuovi istituti delle procedure unitarie per la regolazione della crisi di gruppo e delle procedure familiari di sovraindebitamento, e che si è ipotizzato, tali *rationes*, come estendibili all'escussione individuale dei coobbligati in solido, attengono, in realtà, ad esigenze assolutamente specifiche tanto ai soggetti interessati – tra i quali possono, sì, correre nessi di solidarietà debitoria ma in modo casuale ed episodico e non, certo, strutturale – come agli strumenti di tipo universalistico/concorsuale cui i medesimi siano stati, del caso, assoggettati, le ragioni della cui funzionalità ed efficienza mobilitano ragioni pubblicistiche che possono più comprensibilmente giustificare una deroga ai principi in tema di competenza di quanto non possa dirsi per le esecuzioni individuali.

Con tutto questo, non si deve, però, pensare che le nuove creazioni della legislazione concorsuale cui s'è poc'anzi fatto rinvio siano state evocate del tutto a vuoto, essendo valse quantomeno a dimostrare come il tema dell'unificazione delle procedure esecutive avviate contro i plurimi responsabili in solido della medesima obbligazione – con annessa applicabilità dei congegni di cui agli artt. 496 e 504 c.c. - meriti comunque di essere posto, vuoi in una prospettiva *de iure condendo* vuoi anche, del caso, come ragione per mettere in discussione la costituzionalità dell'attuale assetto normativo in materia.

10. Le ulteriori questioni legate all'esercizio dell'azione esecutiva del creditore contro più coobbligati

I profili sui quali vale la pena soffermarsi in relazione alla possibile instaurazione di più procedure esecutive nei confronti dei singoli soggetti passivi di una medesima obbligazione solidale non attengono alla sola tutela di tali soggetti avverso gli eccessi che in quella sede il comune creditore potrebbe perpetrare dei suoi poteri di azione esecutiva.

Con l'abrogazione dell'istituto, di cui all'art. 475 c.p.c. nel suo originario dettato, della spedizione del titolo in forma esecutiva, la riforma processuale attuata con il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), ne ha in qualche misura semplificato il quadro, rimuovendo dalla scena il problema, di cui precedentemente si discuteva, se, scontato come l'esigenza di agire contro i suoi plurimi debitori in solido costituisse, a beneficio del creditore, giusto motivo, ai sensi dell'art. 476 c.p.c., per ottenere il rilascio di più copie in forma esecutiva dello stesso titolo, fosse comunque necessaria oppure no,

⁽⁷⁸⁾ Cfr. MONTANARI, *Obbligazioni solidali e processo esecutivo: il problema della tutela dei coobbligati contro l'abuso dei mezzi di espropriazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 920 ss.

a detto scopo, l'autorizzazione giudiziale di cui al 2° co. dello stesso art. 476⁽⁷⁹⁾.

Altre questioni rimangono, però, sul tappeto. Così, stabilito che il creditore può agire a buon diritto contro più coobbligati se e fintanto che non abbia ottenuto integrale soddisfazione delle proprie spettanze, allo stesso modo e nella stessa misura egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ciascuno dei processi esecutivi instaurati⁽⁸⁰⁾. Ma i debitori esecutati, sui quali gravano correlativamente dette spese, ne debbono rispondere in solido, nel senso che ciascun debitore possa essere chiamato a rifondere le spese sostenute dal creditore nell'ambito dei processi esecutivi promossi nei confronti degli altri coobbligati? Interpellata sul punto, la Cassazione si è pronunciata in termini recisamente negativi⁽⁸¹⁾; e da questa posizione riesce obiettivamente difficile dissentire⁽⁸²⁾, considerato come, in virtù di quel principio di causalità in cui tradizionalmente si individua una delle colonne portanti del regime delle spese processuali, il debitore può essere tenuto a rifondere soltanto gli esborsi

⁽⁷⁹⁾ Nel senso che, nella fattispecie, il rilascio a favore della stessa parte di più copie in forma esecutiva del titolo non richiedesse l'apposito lasciapassare del giudice, v. SATTA, *Commentario*, III, cit., 98; GRASSO, voce *Titolo esecutivo*, in *Enc. dir.*, XLIV, Milano, 1992, 697; MAIORANO, sub art. 476, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da COMOGGIO, CONSOLO, SASSANI, VACCARELLA, VI, cit., 108. *Contra*, se ben s'intende, D'ONOFRIO, *Commento*, II, cit., 14. La questione è, viceversa, tuttora attuale nell'ordinamento tedesco, dove ancora è richiesto, al fine di procedere *in executivis*, il rilascio di una copia in forma esecutiva (ossia munita della c.d. *Vollstreckungsklausel*) del titolo (§ 724 ZPO); e dove, assodato che il creditore debba disporre di più copie per intraprendere distinte esecuzioni nei confronti dei suoi coobbligati in solido, si discute se necessaria o meno, a quel fine, sia l'attivazione dell'apposito procedimento contemplato dal § 733 ZPO per la generalità delle ipotesi in cui occorra il rilascio di copie in forma esecutiva ulteriori alla prima: per una sintetica informativa intorno a questo dibattito, cfr. LACKMANN, sub § 733, rn. 3, in MÜSIELAK, VOIT, *Zivilprozessordnung. Kommentar*, cit.

⁽⁸⁰⁾ Eccezion fatta soltanto per le ipotesi, che già in precedenza si sono contrassegnate come di vero e proprio abuso del processo (*retro*, nota 37), in cui il creditore procedente non abbia dato conto della sopravvenuta soddisfazione integrale del suo diritto, persistendo, a dispetto di ciò, nelle sue iniziative processuali: sul dovere che graverebbe, nella fattispecie, sul creditore di accollarsi le spese delle procedure inutilmente proseguite v., diffusamente, BACCAGLINI, *Il processo sulle obbligazioni solidali*, cit., 205 ss.

⁽⁸¹⁾ Si allude a Cass. 12 aprile 2011, n. 8329, che su questa base ha affermato essere illegittima l'intimazione di pagamento delle spese che il creditore intimante il precetto aveva, nella circostanza, dichiarato di aver sostenuto per l'attività propedeutica all'esecuzione nei confronti di altri debitori, coobbligati in solido con il destinatario dell'atto di precetto in questione.

⁽⁸²⁾ Come altresì attestato dal fatto che fosse questa la posizione dominante presso dottrina e giurisprudenza tedesche (cfr. MÜNZBERG, sub § 788, Rdn. 4a, in STEIN-JONAS, *Kommentar zur Zivilprozessordnung*, 21. Aufl., VI, Tübingen, 1995, ed *ivi*, in nt. 33, esaustivi riferimenti di segno conforme), prima che il legislatore intervenisse, nel 1999, attraverso l'inserimento, in coda al 1° comma del § 788 ZPO, di un ulteriore periodo, a mente del quale «*soweit mehrere Schuldner als Gesamtschuldner verurteilt worden sind, haften sie auch für die Kosten der Zwangsvollstreckung als Gesamtschuldner*»: soluzione non certo andata esente, e giustamente, da severe critiche (cfr., ad es., GAUL, SCHILKEN, BECKER-EBERHARD, *Zwangsvollstreckungsrecht*, 12. Aufl., München, 2010, 896; sulla *ratio* di questa responsabilità solidale e sui suoi conseguenti limiti applicativi, si vedano, peraltro, le notazioni di BAUR, STÜRNER, BRUNS, *Zwangsvollstreckungsrecht*, 13. Aufl., Heidelberg, München, Landsberg, Berlin, 2006, 594).

causati all'avversario con il proprio comportamento, sì da non poter essere gravato, per venire al caso di specie, delle spese inerenti alle attività esecutive che il creditore abbia dovuto intraprendere nei confronti (e, dunque, in forza del comportamento) di altro debitore ⁽⁸³⁾.

Altra questione che è doveroso qui scrutinare attiene al se, proposta da uno dei debitori escussi opposizione a precetto ex art. 615, 1° co., c.p.c. e ottenuta in quella sede la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo periodo della medesima disposizione di legge, tale provvidenza cautelare valga ad inibire anche le azioni esecutive che il creditore intenda promuovere, o abbia già promosso, nei confronti degli altri debitori.

La questione appare il precipitato, sul terreno che qui interessa, della più generale problematica concernente l'oggetto e, quindi, la reale portata degli effetti della suddetta misura sospensiva: se, come professato dai più, assimilabile alle inibitorie che possono essere concesse nel corso dei giudizi d'impugnazione del provvedimento fungente da titolo e tale, quindi, da investire l'efficacia esecutiva del titolo nella sua interezza o absolutezza, paralizzando qualsivoglia azione esecutiva ne possa conseguire ⁽⁸⁴⁾; oppure, come recita un'opzione minoritaria ma non certa priva di validi argomenti, incidente sulla sola azione esecutiva concretamente minacciata con il precetto, ovverosia su quella sola «porzione soggettivamente ed oggettivamente limitata dell'efficacia esecutiva del titolo» che con il precetto si è dichiarato di voler esercitare ⁽⁸⁵⁾. Ma il fatto che autorevoli esponenti del primo e dominante filone ricostruttivo abbiano sostenuto, venendo alla più specifica questione da cui siamo partiti, che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo accordata al debitore opponente a precetto non sia comunque in grado di sbarrare il passo

⁽⁸³⁾ La Cassazione si è richiamata altresì, ma forse *ad abundantiam*, al principio della necessaria unicità, nelle obbligazioni solidali, della prestazione dovuta: unicità che sarebbe stata da escludere nella fattispecie, dal momento che «l'attività necessaria per portare ad esecuzione una condanna solidale nei confronti di ciascuno degli obbligati è diversa per ciascuno degli obbligati nei cui confronti detta attività venga compiuta».

⁽⁸⁴⁾ Per un'esauritiva panoramica del cospicuo schieramento dottrinale orientato in questa direzione, cfr. LONGO, *Contributo allo studio della sospensione nel processo esecutivo*, I, Pisa, 2018, 513, nt. 89; CARDINO, *Le sospensioni nell'esecuzione forzata*, in DEMARCHI ALBENGO (opera diretta da), *La nuova esecuzione forzata*, II ed., Bologna, 2018, 1837, nt. 133.

⁽⁸⁵⁾ Così LONGO, *op. cit.*, 515 ss. (il brano riportato, nel testo, tra virgolette, è a p. 525). Analogamente BELLÈ, *Titolo giudiziale e tutela esecutiva*, in *Riv. es. forz.*, 2005, 531. E v. pure, nella sostanza della (farraginoso) massima che ne è stata estrapolata, secondo cui, «quando, in sede di opposizione all'esecuzione o opposizione a precetto, il giudice dispone la sospensione, sia che disponga la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo sia che disponga la sospensione dell'esecuzione, in realtà adotta lo stesso provvedimento che sospende l'esecuzione relativamente al precetto intimato e cioè sospende tutte le esecuzioni che possono iniziare con quel precetto e non sospende l'efficacia del titolo esecutivo in sé considerato», Trib. Vicenza, 5 aprile 2010, in *Riv. es. forz.*, 2010, 707, con distinte osservazioni, prevalentemente critiche, di BARRECA, CAPPONI, CONSOLO, PETRILLO, PUCCIARIELLO e SASANI, tutte raccolte sotto l'onnicomprendente titolo di *Opposizione a precetto e sospensione*.

alle esecuzioni che il comune creditore voglia intraprendere, o abbia già intrapreso, nei confronti degli altri coobbligati ⁽⁸⁶⁾, ecco, questo porta a ritenere che si tratti di questione in certo modo autonoma rispetto a quella d'ordine generale cui s'è appena fatto riferimento.

Né mancano ragioni che valgano a spiegare questa autonomia. Non è un azzardo, infatti, supporre che il titolo consacrante un obbligo distintamente eseguibile a carico di più soggetti sia raffigurabile, per riprendere la classica tassonomia carneltuttiana, come atto *complesso*, scomponibile in più atti semplici ciascuno dei quali idoneo ad esplicare una propria giuridica efficacia ⁽⁸⁷⁾. Traducendo il concetto in termini aderenti alla fattispecie in esame, avremmo insomma che il titolo operante contro più debitori sia riguardabile come il frutto della rifusione ad unità formale di più titoli esecutivi, ciascuno efficace verso un singolo debitore. E se così dev'essere, evidenti ne sono le implicazioni, vale a dire, che anche ad ammettere, secondo la *communis opinio*, che la sospensiva ex art. 615, 1° co., c.p.c. investe l'efficacia del titolo nella sua interezza, tale sospensiva, ove accordata a un singolo condebitore, non potrebbe comunque condizionare le sorti delle esecuzioni avviate o da avviarsi contro gli altri condebitori, e questo, appunto, perché fondate su titoli diversi, anche se rinserrati entro la stessa cornice formale, rispetto a quello la cui efficacia sia stata sospesa in applicazione di quella norma ⁽⁸⁸⁾.

11. Segue: in particolare, l'esercizio, in seno all'esecuzione pendente, del diritto di regresso maturato al contempo da altro condebitore

Giusto è, infine, interrogarsi in merito ai riflessi sulla procedura esecutiva pendente nei confronti di uno dei coobbligati derivanti dal pagamento eseguito a favore del creditore procedente all'esito dell'esecuzione avviata contro altro coobbligato ⁽⁸⁹⁾.

Nel caso di adempimento integrale dell'obbligazione, detto creditore non avrebbe chiaramente più ragione per dar corso ulteriore alla sua iniziativa processuale; e ciò potrebbe essere d'ostacolo all'aspirazione del *solvens* a far valere nella procedura esecutiva in essere la pretesa di regresso maturata in conseguenza dell'intercorso pagamento, considerato che tale procedura ben potrebbe concludersi, in particolare, per rinuncia agli atti del creditore, prima che l'avente diritto al regresso possa procurarsi il titolo esecutivo necessario

⁽⁸⁶⁾ Cfr. RECCHIONI, *L'impedimento dell'efficacia del titolo esecutivo nell'opposizione ex art. 615 c.p.c.*, in *Riv. es. forz.*, 2008, 387; SALETTI, VANZ, *Articolo 615. Forma dell'opposizione*, in SALETTI, VANZ, VINCRE, *Le nuove riforme dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, 350; CIRULLI, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 2015, 87.

⁽⁸⁷⁾ CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, V ed., I, Roma, 1956, 271.

⁽⁸⁸⁾ Sospensione che dunque, a rigore, non può qualificarsi come parziale – come, viceversa, proclamato da SALETTI, VANZ, *op. loc. cit.* – se non in riferimento al titolo considerato come atto complesso e, dunque, nella globalità dei suoi effetti.

⁽⁸⁹⁾ La questione è affrontata in questa sede ancorché, a rigore, non inscindibilmente legata all'eventualità, su cui s'è concentrata la nostra attenzione in questo § e in quelli precedenti, della contemporanea escussione coattiva di più debitori, visto che nulla cambierebbe ai presenti fini anche se il pagamento di cui si discute fosse stato effettuato volontariamente.

per intervenire (90). Opportuno è pertanto, nella circostanza, che il *solvens*, anziché in via di regresso (in senso stretto), agisca in surrogazione delle ragioni del creditore a norma dell'art. 1203, n. 3, c.c. (91), così da rendere inutile, nella sua qualità di successore a titolo particolare nel credito portato ad esecuzione (92), la formazione di un distinto titolo esecutivo a suo nome (93). E se è vero che colui che subentra, in generale, nelle ragioni del creditore precedente, è tenuto, al fine di prenderne il posto nella procedura esecutiva in atto, a proporre istanza di sostituzione ai sensi dell'art. 511 c.p.c. (94), non si vede perché lo stesso non dovrebbe valere anche nel presente ordine di situazioni.

Trascorrendo dalle ipotesi di adempimento integrale e a quelle di adempimento parziale dell'obbligazione, si potrebbe essere indotti a pensare che il problema ora in esame non abbia neppure ragione di porsi, alla luce di quanto disposto dall'art. 1299, 1° co., c.c., che nel sancire come «*il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi*», parrebbe invero subordinare l'esercizio del diritto di regresso del *solvens*, *rectius* la sua concreta realizzazione in sede esecutiva, al fatto che il comune creditore sia stato interamente soddisfatto (95). Ma poiché

(90) Salva, naturalmente, la sussistenza di taluna o talaltra di quelle che l'art. 499 c.p.c. ammette, in alternativa alla disponibilità di un titolo esecutivo, come condizioni sufficienti per poter intervenire nell'esecuzione da altri promossa: condizioni il cui novero, nella fattispecie in discorso, si riduce, per forza di cose, alla sola titolarità, a garanzia del regresso, di un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri.

(91) Così dicendo, si fa chiaramente rinvio a quel particolare modo d'intendere i rapporti tra regresso e azione in surrogazione ai termini del quale si avrebbe a che fare con rimedi (o azioni) distinti(e) e in concorso tra loro alternativo, senza, per questo, voler assumere una precisa e impegnativa presa di posizione sulla *vexatissima quaestio* che la definizione di quei rapporti solleva, lasciando spazio anche a soluzioni antitetiche a quella appena adombrata: per un'ampia ricognizione in proposito, cfr. SICCHIERO, voce *Regresso*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Aggiornamento, VII, Torino, 2012, 829 ss. Né, a maggior ragione, si vuole qui sostenere che la surrogazione nei diritti del creditore sia consentita in relazione al pagamento, da parte di uno dei coobbligati, di una qualsivoglia *species* di obbligazione solidale: tema non meno dibattuto del precedente (cfr. BONFATTI, *Il coobbligato del fallito nel fallimento*, Milano, 1989, 147 ss.) e sul quale, pertanto, occorre mantenere un atteggiamento di assoluto "agnosticismo", sì che, se di surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. si è fatta quivi parola, ciò è stato tassativamente nei limiti in cui si ammetta che l'istituto possa trovare applicazione nel nostro campo d'interesse.

(92) Sulla corrente visione della surrogazione per pagamento come fenomeno di successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio che manterrebbe intatta la sua identità dal punto di vista oggettivo, estesi riferimenti dottrinali sono reperibili in ZACCARIA, sub *artt. 1201-1205 (note introduttive)*, in *Commentario Breve Cian-Trabucchi al codice civile*, XXVI ed., Milano, 2024, 1260; e per diffusi ragguagli di conforme giurisprudenza, cfr. GIANOLA, voce *Surrogazione (pagamento con)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIX, Torino, 1999, 235, nt. 10.

(93) Al pari di quanto avviene in ogni altra ipotesi di subingresso nelle ragioni di diritto sostanziale del creditore precedente *in executivis*: v., per ogni altro, LORENZETTO PESERICO, *La successione nel processo esecutivo*, Padova, 1983, spec. 338 ss.; e, nella letteratura più recente, ARIETA, *Il titolo esecutivo e il precetto*, in ID., DE SANTIS, DIDONE, *Codice commentato*, cit., 68 ss.

(94) Così, ancora, LORENZETTO PESERICO, *op. cit.*, 373 ss.

(95) Sul pagamento integrale del creditore come condizione imprescindibile dell'azione esecutiva volta all'attuazione coattiva del diritto di regresso, cfr. Cass., 28 maggio 2010, n.

ampiamente diffusa, almeno in dottrina, è la tesi, di stampo evidentemente anti-letterale, secondo cui detta norma non metterebbe capo a un effettivo divieto di esercizio in via esecutiva del diritto di regresso sintanto che il creditore non sia stato completamente pagato ⁽⁹⁶⁾; e addirittura prevalente è la tesi secondo cui tale divieto non opererebbe, giusta le letterali previsioni degli artt. 1949 e 1950 c.c., nei casi di solidarietà fideiussoria ⁽⁹⁷⁾: il discorso merita di essere sviluppato anche nella direzione delle ipotesi, testé rammentate, di pagamento meramente parziale e regresso, conseguentemente, per la sola parte della somma versata che sia eccedente la quota di riparto interno dell'obbligazione a carico del *solvens*.

E' chiaro che in questo caso il debitore che ha effettuato il pagamento dovrebbe limitarsi a intervenire nell'esecuzione pendente contro altro coobbligato, affiancandosi al creditore senza prenderne il posto. Ma se questo non rappresenta un problema per il *solvens* ⁽⁹⁸⁾, lo rappresenta, viceversa, per il creditore procedente: e questo perché, costretto a subire il concorso del *solvens*, egli vedrebbe specularmente ridotta la percentuale che avrebbe potuto conseguire sul ricavato dell'espropriazione ⁽⁹⁹⁾. Lo sbarramento posto dall'art. 1299, 1° co., c.c., cacciato dalla porta, sembrerebbe allora poter rientrare dalla finestra. Ammesso, infatti, che la norma non valga a chiudere le porte all'esercizio del diritto di regresso sintanto che il creditore non abbia ricevuto tutto quanto gli spetta, essa deve, però, intendersi nel senso che quelle porte rimangono aperte se e fintanto che non ne derivi pregiudizio alle ragioni del creditore sui patrimoni degli altri condebitori ⁽¹⁰⁰⁾: pregiudizio

13087; Cass., 19 maggio 2008, n. 12691 (in motiv.); Cass., 11 marzo 1998, n. 2680 (in motiv.); Trib. Prato, 15 aprile 2022, in *OneLegale.it*. Per la dottrina, cfr. GIORGIANNI, voce *Obbligazione solidale e parziaria*, in *Noviss. Dig. it.*, XI, Torino, 1965, 683, nt. 5; BENEDETTI, sub art. 1299, in *Commentario Gabrielli del codice civile*, artt. 1277-1320 e Leggi collegate, cit., 297; LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, in *Commentario Schlesinger del codice civile*, Milano, 2014, 187 s.

⁽⁹⁶⁾ Cfr. EMILIOZZI, *Delle obbligazioni alternative. Delle obbligazioni in solido. Delle obbligazioni divisibili e indivisibili. Artt. 1285-1320*, in *Comm. Scialoja-Branca-Galgano del codice civile e codici collegati*, Bologna, 2019, 392 ss.; BONFATTI, *Il coobbligato del fallito*, cit., 169 ss.

⁽⁹⁷⁾ Sul diritto del fideiussore di agire in regresso o surrogazione anche in caso di pagamento meramente parziale, cfr. FRAGALI, voce *Fideiussione (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XVII, Milano, 1968, 378; RAVAZZONI, voce *Fideiussione (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1961, 292 s.; FALQUI MASSIDDA, voce *Fideiussione*, in *Enc. giur.* Treccani, XIV, Roma, 1989, 11.

⁽⁹⁸⁾ A meno che egli non sia sprovvisto del titolo esecutivo (o degli altri requisiti necessari per piegare intervento nell'esecuzione in atto) né intenda (o tema di non avere il tempo per) procurarselo: nel qual caso, peraltro, nulla dovrebbe impedirgli di intervenire facendo valere, anziché il proprio diritto di regresso, le ragioni del creditore in cui sia sottentrato *pro quota* per effetto dell'intercorso pagamento e della conseguente surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c., così da potersi considerare beneficiario, nella stessa misura, degli effetti del titolo esecutivo azionato dal creditore.

⁽⁹⁹⁾ Per la lucida segnalazione di questo problema, v. BONFATTI, *op. cit.*, 168.

⁽¹⁰⁰⁾ La cui escussione permane necessaria, causa, per l'appunto, il carattere parziale del pagamento ricevuto. Sulla lettura dell'art. 1299, 1° co., c.c. quale appena riflessa nel testo, si rimanda a SICCHIERO, voce *cit.*, 824, e ai rinvii ivi effettuati.

che, per quanto s'è appena detto al riguardo, verrebbe per contro a materializzarsi nella fattispecie ora in rassegna.

Una soluzione che valga a soddisfare le ragioni del creditore senza, al contempo, vietare l'intervento nell'esecuzione pendente del coobbligato istante in via di regresso, è tuttavia, questa soluzione, agevolmente escogitabile. Assodato che il creditore tale è destinato a rimanere anche nei confronti del *solvens*, beninteso, per la parte non esaudita dei suoi diritti, nulla si oppone a che egli possa, nella circostanza, instare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 511 c.p.c., per l'assegnazione a proprio favore, e sino a concorrenza del proprio diritto, delle somme che in sede di distribuzione del ricavato avrebbero dovuto essere attribuite al suo debitore-creditore a titolo di regresso della parte eseguita ⁽¹⁰¹⁾, secondo la stessa logica che presiede alla disciplina (di cui *infra*, ai §§ 15 e 17) dell'art. 161, 2° co., CCII ⁽¹⁰²⁾.

12. Solidarietà attiva, scelta del creditore per il pagamento e processo esecutivo

Già si è visto (§ 2) come la possibilità accordata dall'art. 1306, 2° co., c.c. a ciascuno dei concreditori in solido di far valere contro il comune debitore la sentenza che sia stata pronunciata a favore di uno di essi non si traduce nella attribuzione ai creditori che siano rimasti estranei al processo da cui detta sentenza sia scaturita della facoltà di dedurre la stessa come titolo per agire *in executivis* contro il debitore inadempiente.

Il discorso relativo ai rapporti tra processo esecutivo e obbligazioni solidali dal lato attivo non può, tuttavia, ridursi a questa mera considerazione. Un accenno, quantomeno, non può mancare alla distinta questione concernente modi e limiti dell'adattamento, al processo in discorso, della disciplina dettata dall'art. 1296 c.c. in ordine alla libertà, sancita in capo al debitore, di individuazione del singolo concreditore al quale effettuare il pagamento dovuto.

Al riguardo, la norma appena citata dispone che il debitore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido «*quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale*». E in merito a tale previsione di legge, piena concordia v'è, tra gli interpreti quanto alla sua capacità di attagliarsi ad ogni tipo di processo, *ergo* anche a quello esecutivo ⁽¹⁰³⁾. Così come piena concordia regna in ordine a ciò che, ai fini della produzione, a mezzo della «*domanda di esecuzione forzata*» ⁽¹⁰⁴⁾, dell'ivi descritto effetto di prevenzione, necessario è che alla notifica del precetto segua il pignoramento ⁽¹⁰⁵⁾.

Nulla quaestio relativamente alla prima di tali opzioni ermeneutiche, da completarsi soltanto con le dovute, e non certo inedite, precisazioni, per cui, da un lato, la pozzività acquisita da un creditore con la domanda esecutiva è

⁽¹⁰¹⁾ Così pure SICCHIERO, *op. loc. ult. cit.*

⁽¹⁰²⁾ SICCHIERO, *op. loc. ult. cit.*

⁽¹⁰³⁾ RUBINO, *Delle obbligazioni*, cit., 205; GIORGIANNI, *Obbligazione solidale*, cit., 679; RICCIO, *Le obbligazioni solidali*, cit., 1235.

⁽¹⁰⁴⁾ Così si esprime RUBINO, *op. loc. ult. cit.*

⁽¹⁰⁵⁾ *Ex plurimis*, RUBINO, *op. loc. ult. cit.*; RICCIO, *op. loc. ult. cit.*; BENEDETTI, *sub art. 1296*, in *Commentario Gabrielli del codice civile*, artt. 1277-1320 e Leggi collegate, cit., 285.

condannata a venire meno in séguito all'estinzione o anticipata conclusione del susseguente processo, dall'altro, la poziorità guadagnata con la proposizione di una domanda di condanna è destinata a perpetuarsi *sine die* anche al di là della pronuncia di accoglimento della domanda medesima e del suo passaggio in giudicato, non avendo, il legislatore italiano, assegnato un termine entro cui il creditore sia tenuto ad esercitare l'azione esecutiva una volta che siano maturate le relative condizioni ⁽¹⁰⁶⁾.

Assai più discutibile si mostra, viceversa, la seconda opzione, da riguardarsi, piuttosto, come il frutto dell'indebita trasposizione, a livello di esecuzione forzata, di quella perfetta corrispondenza tra domanda e atto iniziale del processo che è tipica della giurisdizione cognitiva, onde il rilievo attribuito, ai fini di cui ora si discorre, al pignoramento, che è sì, per espresso disposto di legge (art. 491 c.p.c.), l'atto con cui ha inizio l'espropriazione forzata ma che, in quanto atto di competenza dell'ufficio esecutivo, non può certo essere identificato con la domanda di parte idonea a dare avvio al processo esecutivo e neppure può venire in gioco, unitamente ad atti ulteriori, come elemento integrante di una più ampia fattispecie di cui detta domanda abbia a costituire la risultante ⁽¹⁰⁷⁾.

Non è, dunque, al pignoramento, che può ricollegarsi l'effetto di prevenzione regolato dall'art. 1296 c.c., bensì al precetto e alla relativa notifica. Non s'intende certamente, con questo, disconoscere quel dato, messo in luce dalla dottrina che meglio e più capillarmente ha arato questa materia, secondo cui gli estremi della domanda introduttiva del processo esecutivo possono dirsi concretati solamente una volta che al precetto si sia accompagnata la richiesta, rivolta all'ufficio esecutivo, di procedere all'attuazione coattiva della pretesa enunciata nel precetto medesimo, così da potersi guardare a detta domanda come alla risultante di una fattispecie complessa che soltanto con la formulazione di quella richiesta verrebbe a perfezionarsi ⁽¹⁰⁸⁾. Il punto è, però, che, se l'effetto di prevenzione di cui si discute viene a incidere sul comportamento del debitore vietandogli di pagare ad altri che non sia il creditore istante, esso debitore non ne può risentire se non a partire da quando abbia avuto diretta conoscenza dell'atto che quell'effetto è chiamato a produrre. Si deve trattare, quindi, di un atto del quale il debitore abbia la possibilità di essere direttamente edotto: il che,

⁽¹⁰⁶⁾ Così, ancora, RUBINO, *op. cit.*, 206 s., testo e nt. 3, il quale osserva come, a fronte dell'inerzia del creditore a cui favore sia stata pronunciata la sentenza di condanna, i creditori non avrebbero altri rimedi che quello di provocare, con apposita interpellanza anche stragiudiziale, una sua dichiarazione di rinuncia, non importa se espressa o tacita, a procedere con l'esecuzione forzata; ovvero quello, sì, di agire *in executivis* contro il comune debitore, ma non in nome proprio, bensì a nome del creditore preveniente e in via di azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

⁽¹⁰⁷⁾ Fermo restando che se, come subito si vedrà, la domanda introduttiva del processo esecutivo va fatta risalire ad atti anteriori al pignoramento, ciò non significa affatto che la domanda verrebbe qui a porsi all'esterno della sequenza procedimentale cui essa abbia a poi dare l'avvio: per la dimostrazione di questo assunto, cfr. SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione. Contributo alla teoria della domanda esecutiva*, Milano, 1992, 67 ss.

⁽¹⁰⁸⁾ Visto che, sintanto che quella richiesta non sia stata formulata, farebbe difetto l'enunciazione di quell'elemento essenziale della domanda medesima rappresentato dal *petitum* (immediato): per questo complessivo costruito, v. SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, cit., 47 ss., spec. 60 ss.

chiaramente, non può dirsi della richiesta indirizzata dal creditore all'ufficiale giudiziario affinché questi proceda al pignoramento, bensì, e soltanto, del precetto, siccome unico elemento della predetta fattispecie complessa di cui la legge preveda la notificazione al destinatario della domanda ⁽¹⁰⁹⁾.

Sul presupposto che l'effetto di prevenzione di cui si sta discorrendo non interessi solamente il rapporto intercorrente tra il creditore che ha proposto la domanda e il debitore ma incida altresì sui rapporti tra i vari creditori nell'attuazione della comune pretesa, privandoli della legittimazione a ricevere l'adempimento dell'obbligazione, si è sostenuto che, nel processo esecutivo intentato dal creditore che si sia così assicurato la pozziorità regolata dall'art. 1296 c.c. ⁽¹¹⁰⁾, non sia dato agli altri creditori intervenire per pretendere direttamente, dall'organo preposto alla procedura, una ripartizione *pro quota* ⁽¹¹¹⁾. La conclusione si rivela senz'altro coerente alla premessa ⁽¹¹²⁾; ma non sembra potersi escludere che detti creditori possano comunque perseguire proficuamente la loro aspirazione ad ottenere una collocazione *pro quota* sul ricavato, facendo valere, contro il creditore procedente, il loro diritto di regresso a mezzo della domanda di sostituzione di cui al più volte richiamato art. 511 c.p.c. ⁽¹¹³⁾.

⁽¹⁰⁹⁾ Abbiamo qui, in buona sostanza, l'anticipazione di un effetto della domanda esecutiva rispetto al momento in cui la stessa può reputarsi perfezionata nella sua integrità, non dissimilmente, a ben vedere, da quanto avviene per l'interruzione della prescrizione, nella misura in cui, logicamente, essa pure da considerarsi agganciata alla mera notificazione del precetto: su quest'ultimo come atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del diritto esecutivo, con quanto s'è appena che ciò dovrebbe significare in termini di anticipazione di un effetto tipico della domanda di esecuzione, cfr. ancora SALETTI, *op. ult. cit.*, 126 ss. e 133.

⁽¹¹⁰⁾ E' il caso di precisare che l'attitudine della domanda esecutiva a determinare la pozziorità a favore del soggetto istante non è da tutti ammessa con riguardo all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia scaturito all'esito di un giudizio di condanna promosso congiuntamente dai più concreditori (nel qual caso il debitore dovrebbe conservare la propria libertà di scelta in ordine al creditore cui eseguire il pagamento sintanto che, per l'appunto, uno dei creditori risultati vittoriosi in sede di cognizione non abbia proposto domanda esecutiva: v., ad es., RICCIO, *op. cit.*, 1234) : cfr. EMILIOZZI, *Delle obbligazioni alternative*, cit., 362, ad avviso del quale, nel caso appena richiamato (come in quello in cui i diversi concreditori abbiano proposto domande distinte ma notificate tutte lo stesso giorno: per l'applicabilità, nella specie, della stessa soluzione di cui appena sopra s'è detto per il caso di domanda proposta congiuntamente da più concreditori, v., invece, RUBINO, *op. cit.*, 208), i singoli creditori maturerebbero il diritto a pretendere dal debitore il pagamento della quota loro dovuta secondo i rapporti interni.

⁽¹¹¹⁾ Così, pressoché testualmente, RUBINO, *op. cit.*, 208.

⁽¹¹²⁾ Per vero, non incontroverta (ma, trattandosi di questione di diritto sostanziale, non è certo il caso di discettarne in questa sede): nel senso che l'effetto di prevenzione attenga ai soli rapporti tra creditore istante e debitore, v. comunque, in luogo di altri, LA PORTA, *Delle obbligazioni in solido*, cit., 127 s.

⁽¹¹³⁾ E' vero che, postulando l'avvenuto pagamento a favore del creditore istante, il diritto di regresso dei creditori non potrebbe ritenersi esigibile, anzi neppure venuto ad esistenza, al momento della proposizione di quella domanda. Ma supporre che, per questa ragione, tale domanda andrebbe respinta, quando poi le somme conseguentemente assegnate al creditore istante potrebbero essere immediatamente aggredite dagli altri concreditori a soddisfacimento delle loro pretese di regresso finalmente venute ad esistenza, ecco, questo contraddice radicalmente la logica di economia processuale che manifestamente sottende l'istituto di cui

A conclusione di queste notazioni, è bene rammentare come gli estremi della domanda esecutiva siano ravvisabili anche a livello del ricorso per intervento nell'esecuzione da altri promossa ⁽¹¹⁴⁾. Ne discende che, nel caso di esecuzione avviata nei confronti del soggetto passivo del credito solidale ai fini della coattiva realizzazione di un credito diverso e, dunque, su iniziativa di un creditore diverso dai contitolari del credito solidale stesso, l'intervento ivi esplicito da parte di taluno di questi ultimi valga senz'altro a guadagnargli il diritto di prevenzione di cui al predetto art. 1296 c.c., destinato, naturalmente, a venire meno – così che tra i concreditori abbia a riaprirsi la “corsa” per conquistarsi la pozziorità di cui alla norma appena citata – nel caso l'esecuzione debba concludersi senza avere portato all'integrale soddisfacimento del credito azionato dall'interveniente.

13. I crediti con vincolo di solidarietà attiva o passiva come oggetto dell'esecuzione forzata

Sviluppato sinora nella direzione, certo logicamente prioritaria, del processo esecutivo al servizio delle obbligazioni solidali, quale, cioè, strumento deputato alla loro realizzazione coattiva per i casi di mancato adempimento da parte dei soggetti di volta in volta obbligati, il tema cui è dedicata la presente relazione deve essere affrontato anche in una prospettiva in certo modo opposta, come quella delle obbligazioni solidali al servizio del processo esecutivo, in quanto entità economiche di cui il processo in questione venga ad appropriarsi in funzione della realizzazione coattiva di un diverso rapporto obbligatorio. A che cosa s'intenda alludere, così dicendo, è chiaro e non richiede particolari delucidazioni: le ipotesi in cui sia il credito vantato in solido da più soggetti o gravante in solido su più debitori a costituire l'oggetto del pignoramento e della successiva vicenda espropriativa ⁽¹¹⁵⁾.

A richiamare principalmente, su questo fronte, l'attenzione degli interpreti è stata la questione se, nei casi di solidarietà dal lato attivo, suscettibile di aggressione sia il credito nella sua interezza ovvero nella sola quota facente capo alla parte esecutata, secondo quelli che siano i rapporti interni alla compagine solidale ⁽¹¹⁶⁾. Siccome intimamente legata al modo in cui debba essere definita la fisionomia strutturale dell'obbligazione solidale, se raffigurabile come rapporto giuridico unitario oppure come un fascio di plurimi rapporti

all'art. 511 c.p.c., inducendo a ritenere che alla predetta istanza di sub-collocazione il giudice dell'esecuzione debba dar corso.

⁽¹¹⁴⁾ Per ogni altro, v. ancora SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, cit., 44 ss.

⁽¹¹⁵⁾ Ben può avvenire che lo stesso credito solidale sia oggetto di più procedure espropriative promosse contro i suoi distinti contitolari da parte dei rispettivi creditori: su questa come ipotesi di riunione necessaria delle plurime esecuzioni avviate su quel cespite, cfr. G.F. RICCI, *La connessione*, cit., 207 ss.

⁽¹¹⁶⁾ Si vedano, nella prima direzione, GRASSO, voce *Espropriazione di beni indivisi*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 794; ARIETA, DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, cit., 1272; TRAVI, voce *Espropriazione dei beni indivisi*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VIII, Torino, 1992, 18; in quella opposta, TEDOLDI, *Esecuzione forzata*, cit., 262; BUCOLO, *Il processo esecutivo*, cit., 985; VIGORITO, *L'espropriazione di beni indivisi*, in *Riv. es. forz.*, 2004, 558.

funzionalmente collegati, la questione riveste una portata eminentemente sostanziale e, in quanto tale, esorbita ampiamente dai limiti e dalle finalità della presente trattazione: anche perché, ed è questa, invero, considerazione assorbente rispetto a quella appena compiuta e ad ogni altra, anche perché, dicevo, qualunque delle sopradette opzioni si ritenga di accogliere, essa non dovrebbe incidere sulle forme attraverso cui la vicenda espropriativa in discorso dovrebbe dipanarsi.

Diversamente orientata su quest'ultimo punto, si è, invero, mostrata la Suprema Corte, che, pronunciandosi, con sentenza n. 10028 del 9 ottobre 1998⁽¹¹⁷⁾, per l'espropriabilità esclusivamente *pro quota* del credito appartenente in solido a più soggetti, ha sostenuto, in linea con l'insegnamento a suo tempo professato da Andrioli⁽¹¹⁸⁾, che ciò comporterebbe l'innesto, sul tronco della disciplina dell'espropriazione dei crediti *ex art. 543 ss. c.p.c.*, della normativa appositamente dettata per l'espropriazione dei beni indivisi⁽¹¹⁹⁾, nei termini, essenzialmente, del dovere di far luogo alla notifica, ai contitolari del credito espropriando, dell'avviso di pignoramento di cui agli artt. 599, 2° co., c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c. Ma difficilmente superabili permangono le obiezioni che avverso questa ricostruzione, ovviamente nell'originaria versione di Andrioli, ebbe a muovere, nella sua voce enciclopedica sull'espropriazione dei beni indivisi, Giuseppe Tarzia, osservando come, nella fattispecie, «*l'avviso di pignoramento non sembra esplicare alcuna funzione, perché non potrebbe essere notificato prima dell'udienza nella quale, dalla dichiarazione del terzo, si apprenda l'esistenza degli altri o dell'altro creditore, e dopo tale udienza quel che occorre è citare i concreditori per il giudizio di accertamento*»⁽¹²⁰⁾: ovverosia, attualizzando questi rilievi all'ordinamento vigente, perché detto avviso non può essere notificato prima della dichiarazione del terzo e, dopo questa dichiarazione, il coinvolgimento degli altri creditori può avvenire soltanto alle condizioni e secondo le modalità di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c.⁽¹²¹⁾.

Sotto altro e non certo meno interessante punto di vista, il tema dell'espropriazione dei crediti solidali – e qui, non solo dal lato attivo ma anche passivo – è stato materia di indagine da parte di Vittorio Colesanti⁽¹²²⁾, con esiti, sulle questioni specificamente affrontate, che a tutt'oggi si dimostra arduo mettere

⁽¹¹⁷⁾ Vedila in *Giust. civ.*, 1999, I, 2417, con nota di Corea.

⁽¹¹⁸⁾ ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III ed., III, Napoli, 1957, 294.

⁽¹¹⁹⁾ Per l'applicabilità di questa normativa alla fattispecie in rassegna, sia pur senza specificarne le concrete implicazioni, in particolare nei termini di cui immediatamente nel testo, v. BINA, *L'espropriazione dei beni indivisi*, in DITTRICH (diretto da), *Diritto processuale civile*, III, Milano, 2019, 3946; LOMBARDI, *Dell'espropriazione di beni indivisi*, in ARIETA, DE SANTIS, DIDONE, *Codice commentato*, cit., 1659.

⁽¹²⁰⁾ TARZIA, voce *Espropriazione dei beni indivisi*, in *Noviss. Dig. it.*, VI, Torino, 1964, 889, nt. 13.

⁽¹²¹⁾ Nel senso che l'espropriazione della quota del credito spettante al debitore esecutato non possa comunque aver luogo nelle forme di cui agli artt. 599 ss., v. pure TEDOLDI, *op. loc. ult. cit.*

⁽¹²²⁾ Nel secondo volume del suo noto contributo monografico *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, Milano, 1967, 317 ss. e 630 s., nt. 89.

in discussione, salva, al più, la necessità di un qualche aggiustamento o diversificazione di accenti quanto al relativo percorso argomentativo.

Quali sono gli esiti di detta indagine, che si è ora dichiarato di voler condividere? Sul lato delle ipotesi di solidarietà attiva, che il pignoramento eseguito a carico di uno dei concreditori non vale a privare di efficacia liberatoria la *solutio* che fosse del caso effettuata, da parte del comune debitore, terzo pignorato, a beneficio di altro concreditore⁽¹²³⁾. E su quello delle ipotesi di solidarietà passiva, che gli effetti di “arresto del credito” - ossia di neutralizzazione ai fini della procedura esecutiva degli atti estintivi del credito che abbiano del caso a sopravvenire - che si producono a carico del condebitore cui sia stato notificato l'atto di pignoramento non si estendono agli altri condebitori⁽¹²⁴⁾, con la duplice e speculare conseguenza: a) che il pagamento cui taluno di questi altri condebitori addivenga nei confronti del comune creditore, debitore esecutato, vale a determinare l'estinzione dell'obbligo solidale con effetto verso tutti i consorti, compreso colui cui sia stato notificato il pignoramento⁽¹²⁵⁾; b) e che, onde prevenire una siffatta evenienza, che si risolverebbe fatalmente nella conclusione anticipata della procedura esecutiva, senza che la stessa abbia dato alcun frutto, è onere del creditore procedente far luogo alla notifica dell'atto di pignoramento a tutti i condebitori⁽¹²⁶⁾.

Che cosa si possa eccepire al riguardo, è, onestamente, difficile a dirsi. Nulla, invero, quanto alla prima delle ora rassegnate conclusioni. A tal proposito, il ragionamento di Colesanti risulta essenzialmente imperniato sulla considerazione per cui «*non è ben chiaro perché mai un terzo concreditore solidale debba sopportare le conseguenze dell'esecuzione intrapresa contro un altro concreditore solidale*»⁽¹²⁷⁾: considerazione di sapore apparentemente equitativo ma, in realtà, assisa su una saldissima base sistematica, siccome rinviante a quel principio-cardine dell'ordinamento delle obbligazioni solidali⁽¹²⁸⁾ per cui gli atti o fatti incidenti sulle sorti dell'obbligazione che provengono o interessano un singolo concreditore o condebitore dispiegano i propri effetti anche nei confronti degli altri consorti solamente allorché si tratti di effetti favorevoli e non anche di effetti dannosi o pregiudizievoli⁽¹²⁹⁾: e nell'ottica dei concreditori, gli effetti di “arresto del credito” che si connettono all'esecuzione intrapresa nei confronti di uno di essi appartengono

⁽¹²³⁾ Così, criticando l'opposta conclusione maturata sul punto da TARZIA, voce cit., loc. cit., COLESANTI, op. cit., 630 s., nt. 89.

⁽¹²⁴⁾ COLESANTI, op. cit., 321 s.

⁽¹²⁵⁾ COLESANTI, op. cit., 322 ss.

⁽¹²⁶⁾ COLESANTI, op. cit., 324 s.

⁽¹²⁷⁾ COLESANTI, op. cit., 631, nt. 89.

⁽¹²⁸⁾ Per quanto d'indole eminentemente empirica o pragmatica e non certo idoneo ad offrire una chiave che permetta di spiegare l'intera disciplina di legge in tema di atti o fatti influenti sulla sorte delle obbligazioni solidali: per ogni altro DI MAIO, voce *Obbligazioni solidali (e indivisibili)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 315 ss.

⁽¹²⁹⁾ Per dirla altrimenti e, precisamente, con le parole della Relazione al codice civile, n. 598, il principio «*della non comunicabilità degli atti pregiudizievoli e dell'estensione di quelli vantaggiosi*».

senz'altro, anche se, forse, soltanto mediatamente, al secondo genere di effetti e non al primo ⁽¹³⁰⁾.

Qualche integrazione o puntualizzazione richiede, invece, l'impianto argomentativo che sorregge la seconda conclusione. Concediamo pure che «*negare l'efficacia liberatoria anche verso il pignorante della solutio compiuta da un condebitore cui non sia stato notificato l'atto di pignoramento, vorrebbe dire quanto meno estendere a danno dei consorti, ed in particolare del solvens, gli effetti di un c.d. "fatto sfavorevole"*». Ma per potersi sostenere che, data l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito da un condebitore cui non sia stato notificato l'atto di pignoramento, tale efficacia si produca automaticamente nei confronti di colui che abbia, viceversa, ricevuto tale notifica, è necessario assumere che le ragioni della solidarietà – quali espresse in quell'art. 1292 c.c. a mente del quale l'adempimento di uno dei debitori libera gli altri – sono destinate a prevalere su quelle del creditore pignorante, che con la propria iniziativa in sede esecutiva avrebbe “congelato” ai fini del proprio soddisfacimento il rapporto obbligatorio a quella data intercorrente tra il suo debitore e un terzo. E, correlativamente, il dubbio che le esigenze di tutela delle ragioni del pignorante valgano a porre un limite all'ambito applicativo del predetto art. 1292 c.c., ecco, questo dubbio va quantomeno sollevato.

E' proprio qui, allora, che si impone quell'integrazione o miglior puntualizzazione del ragionamento di Colesanti di cui si diceva in precedenza. Un'integrazione, o come dir si voglia, che non sposta però di un millimetro gli approdi cui detto ragionamento era pervenuto. Perché, se il problema è quello di assicurare un'adeguata tutela alle ragioni del creditore pignorante, questa tutela gli è pienamente assicurata grazie alla possibilità, cui nulla, nel sistema, si oppone, di notificare il c.d. libello *ex* art. 543 c.p.c. a tutti i condebitori in solido del suo debitore diretto ⁽¹³¹⁾. Non è, dunque, l'applicabilità a suo danno della disciplina dell'art. 1292 c.c. a far sì che il pignorante debba sottostare all'onere di notificare l'atto di pignoramento a tutti i suddetti condebitori, bensì è il diritto di eseguire tale notifica *erga omnes* a consentire, in nome del principio di autoreponsabilità, l'applicazione a suo danno dell'art. 1292, per l'eventualità, chiaramente, che di quel diritto egli non si sia avvalso compiutamente. I fattori del ragionamento di Colesanti, risultano in certo modo rovesciati ma il prodotto finale, assolutamente, non cambia ⁽¹³²⁾.

⁽¹³⁰⁾ Nella misura in cui ciò che pregiudica il creditore non è, tanto, la circostanza che gli eventuali atti di pagamento sarebbero privi di efficacia liberatoria per il *solvens*, quanto il fatto che, a cagione dell'assenza di quell'efficacia liberatoria, il debitore non avrebbe nessun motivo per provvedere al pagamento ed anzi, ne sarebbe fortemente disincentivato.

⁽¹³¹⁾ Nel qual caso, è bene precisare, sarebbe comunque da escludere l'applicabilità dell'art. 33 c.p.c. al fine di consentire la riunione delle procedure a fronte della residenza dei terzi, *debitores debitoris*, in differenti circoscrizioni di tribunale: cfr. CIRULLI, *La competenza*, cit., 164, e la giurisprudenza ivi cit.

⁽¹³²⁾ A completamento della trattazione sul punto, è opportuno osservare che, nel caso le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dai plurimi condebitori, terzi pignorati, siano tra loro di differente tenore, sarà onere del pignorante promuovere l'accertamento del credito nei modi e per gli effetti di cui al successivo art. 549. Va poi segnalata – anche se qui l'assonanza con il tema con cui ci si è appena confrontati è veramente estrinseca – la recente Cass., 7 novembre 2024, n. 28641, dove l'ineccepibile affermazione secondo cui il pignoramento

14. La *lex specialis* che presiede all'attuazione delle obbligazioni solidali in sede di esecuzione concorsuale: a) il problema della sua trasponibilità sul terreno dell'esecuzione individuale

Il discorso sin qui articolato si è svolto sul presupposto, generalmente condiviso, che, a differenza di quel che avviene per l'esecuzione concorsuale, l'adempimento coattivo delle obbligazioni solidali in sede di esecuzione individuale non tragga seco alcuna deroga rispetto al regime ordinario delle medesime, quale confezionato negli artt. 1292 ss. c.c.

Il dato è di oggettiva evidenza, e non richiede alcuna verifica di sorta, ove con ciò si alluda a una *lex specialis* appositamente coniata per l'esecuzione individuale. Diversamente, però, stanno le cose, e il discorso non può essere chiuso in partenza, laddove il riferimento sia ad un'ipotetica trasposizione, sul quel terreno dell'esecuzione individuale ove sinora abbiamo mosso, della *lex specialis* che figura appositamente coniata, per la procedura di liquidazione giudiziale, dagli artt. 160-162 CCII, sull'identico calco di quanto era disposto, per il fallimento, dagli artt. 61-63 l. fall. ⁽¹³³⁾.

Ben nota, almeno nei suoi tratti essenziali, è questa disciplina. E parimenti noti ne sono i profili di specialità: da quello consistente nella inopponibilità al creditore, da parte del debitore sottoposto alla procedura (*rectius*, dal relativo curatore), della eccezione di adempimento parziale da parte di altro coobbligato ⁽¹³⁴⁾, quale insito, tale profilo di specialità, nella regola, *ex art.* 160, 1° co., CCII, per cui il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale cui taluno di questi sia stato sottoposto «*per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento*»; a quello che vede sancito, in ipotesi di pagamento parziale del creditore in momento precedente l'avvio della procedura, il diritto del *solvens* ad agire in via di regresso, logicamente a mezzo dell'istanza di insinuazione al passivo, prima che il creditore sia stato interamente soddisfatto ⁽¹³⁵⁾, come desumibile dal comb. disp. del 1°

di più crediti vantati dallo stesso debitore esecutato nei confronti di distinti debitori non vale a creare un vincolo di solidarietà tra questi plurimi rapporti d'obbligazione né, tantomeno, questo vincolo, come era accaduto nella fattispecie, può essere autonomamente istituito dal giudice dell'esecuzione all'atto e per il tramite dell'ordinanza di assegnazione *ex art.* 553 c.p.c.

⁽¹³³⁾ E' giusto poi rammentare come, in forza delle disposizioni di rinvio di cui agli artt. 304, 1° co., CCII, e 36, d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, detta *lex specialis* debba trovare applicazione anche in sede di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza. Analoghe disposizioni di rinvio mancano, viceversa, per la liquidazione controllata del sovraindebitato: in proposito v. *infra*, § 18.

⁽¹³⁴⁾ Eccezione il cui fondamento è ricavabile dall'art. 1292 c.c., nella parte in cui è previsto che l'adempimento di un condebitore ha effetto liberatorio per gli altri.

⁽¹³⁵⁾ Sul carattere eccezionale di una siffatta disciplina, si veda la dottrina richiamata da BONFATTI, *Il coobbligato del fallito*, cit., 23, nt. 5, cui *adde*, tra gli altri, VASSALLI, *Diritto fallimentare*, I, Torino, 1994, 354; INZITARI, *Effetti del fallimento per i creditori*, in RAGUSA MAGGIORE, COSTA (diretto da), *Le procedure concorsuali. Il fallimento*, II, Torino, 1997, 163 s.; JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, in *Tratt. Iudica-Zatti di diritto privato*, Milano, 2000, 390 s.; TEDESCHI, *Manuale del nuovo diritto fallimentare*, Padova, 2006, 254; ZANICHELLI, *Gli effetti del fallimento per i creditori*, in JORIO, SASSANI, *Trattato delle procedure concorsuali*, II, Milano, 2014, 108; DI SALVO, *sub art. 161*, in SANTANGELI (a cura di), *Il*

e del 2° co. dell'art. 161 CCII, a tenore dei quali, rispettivamente, il creditore parzialmente soddisfatto ante-procedura ha diritto di concorrere nella stessa «*per la parte non riscossa*» e il debitore, che a séguito di quel pagamento ha maturato un diritto di regresso verso il consorte sottoposto alla procedura, ha diritto di concorrere nella stessa «*per la somma pagata*», ovverosia, a meno che non si tratti di fideiussore o coobbligato per un interesse altrui, per la parte di quella somma eccedente la sua quota di riparto interno del debito solidale⁽¹³⁶⁾; da quello introdotto dal 3° e ultimo co. dello stesso art. 161, nell'attribuzione al creditore del diritto a farsi assegnare la quota di riparto spettante, a titolo di regresso, al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli⁽¹³⁷⁾; per finire con quello sostanziantesi nel diritto, riconosciuto *apertis verbis* al creditore dall'art. 162 CCII, di fare propri i risultati della liquidazione dei beni su cui il debitore abbia costituito un diritto di pegno o ipoteca a garanzia del credito di regresso spettante ad altro condebitore, anche nei casi in cui, per una qualsivoglia ragione, detto credito non sia maturato⁽¹³⁸⁾.

Per quanto si possa ammettere che, in virtù di tutti questi profili di deroga rispetto al regime generale delle obbligazioni solidali, la disciplina testé sinteticamente tratteggiata sia da configurare non semplicemente come speciale, bensì come eccezionale, ciò non basta, tuttavia, a precludere alla radice quella prospettiva di una sua esportazione oltre i confini delle procedure concorsuali che si è poc'anzi dichiarato di voler esplorare. Come ormai acquisito in sede

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Milano, 2023, 925. Tale marchio di eccezionalità presuppone, chiaramente, il convincimento (*apertis verbis* espresso da VASSALLI e DI SALVO, *opp. locc. citt.*) della ritraibilità, dalla previsione dell'art. 1299, 1° co., c.c., a mente della quale il debitore in solido «*che ha pagato l'intero debito*» può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi, di una regola generale di opposto tenore, subordinante l'ammissibilità del regresso tra i coobbligati all'adempimento integrale del debito solidale: regola generale, però, intorno alla cui effettiva vigenza, come sappiamo, non si registra affatto unanimità di consensi (v. *retro*, § 11).

⁽¹³⁶⁾ Sulla necessità di intendere in questi termini – conformi a quanto stabilisce il sunnominato art. 1299, 1° co., c.c., là dove riconosce al debitore che ha pagato il comune creditore il diritto di ripetere dai coobbligati «*soltanto la parte di ciascuno di essi*» - il riferimento operato *tout court* dall'art. 161, 2° co., CCII alla «*somma pagata*», v., per ogni altro, BONFATTI, *op. cit.*, 30 ss.; e, nella letteratura formatasi sullo sfondo del Codice della crisi, NIGRO, VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese. Le procedure concorsuali*, V ed., Bologna, 2021, 202.

⁽¹³⁷⁾ Nel senso che la norma non si limiti a consentire, a livello dell'esecuzione concorsuale, quanto già sarebbe possibile realizzare nella fattispecie, in sede di esecuzione individuale, per il tramite della subcollocazione nel riparto del *creditor creditoris* di cui al più volte menzionato art. 511 c.p.c. - nel qual caso, evidentemente, di disciplina speciale non sarebbe il caso parlare -, essendo la stessa suscettibile di trovare applicazione anche nei casi in cui il creditore non vanti più alcuna pretesa nei confronti del condebitore *in bonis* nella cui quota di riparto intenderebbe subentrare (laddove la lettera dell'art. 511 c.p.c. è inequivocabile nel subordinare l'accoglibilità dell'istanza di subcollocazione nel ricavato alla sussistenza di un attuale rapporto di credito tra sostituto e sostituito), si veda l'acuta analisi di BONFATTI, *op. cit.*, 49 ss., il cui riferimento è, in particolare, alle ipotesi di fideiussione prestata per un importo inferiore a quello del debito principale (54 s.).

⁽¹³⁸⁾ Sull'eccezionalità di tale previsione di legge, v., in luogo di altri, GALLETTI, *Gli effetti del fallimento per i creditori: creditori privilegiati e chirografari. Compensazione e creditori solidali*, in JORIO (a cura di), *Fallimento e concordato fallimentare*, I, Milanofiori Assago, 2016, 1367.

di teoria generale, il divieto, posto dall'art. 14 disp. prel. c.c., di estensione in via analogica della sfera di operatività delle norme eccezionali non è da intendersi come assoluto ⁽¹³⁹⁾. Per riprendere quanto osservava Norberto Bobbio nella sua classica voce enciclopedica sull'analogia nell'interpretazione delle norme giuridiche, «*posto che anche la legge eccezionale ha la sua ratio e non può non averla, sia pure eccezionale rispetto alla ratio della norma derogata, sembra ragionevole che l'estensione a casi non previsti possa avvenire entro l'ambito della ratio, vale a dire se ricorrono casi per i quali, per quanto non previsti dalla legge eccezionale, valga lo stesso motivo di eccezionalità che ha fatto dettare la legge*» ⁽¹⁴⁰⁾. E ciò è tanto vero che chi, ponendosi seriamente il problema dell'applicabilità extrafallimentare della disciplina in questione, ha ritenuto di dover motivare la propria posizione negativa al riguardo, non si è accontentato di dare atto del carattere eccezionale della medesima, all'opposto deducendo a quel fine la sua diretta riconducibilità a ragioni ed esigenze proprie e specifiche dell'ordinamento concorsuale ⁽¹⁴¹⁾.

E' chiaro che se fosse proprio in questi termini che la *ratio* di quella disciplina dovesse essere ricostruita, il *niet* alla sua ipotizzata proiezione extraconcorsuale non potrebbe essere qui che fermamente ribadito: ed è, pertanto,

⁽¹³⁹⁾ CARCATERRA, voce *Analogia*. I) *Teoria generale*, in *Enc. giur.* Treccani, II, Roma, 1988, 10.

⁽¹⁴⁰⁾ BOBBIO, voce *Analogia*, in *Noviss. Dig. it.*, I¹, Torino, 1957, 606. E' vero che l'illustre pensatore proseguiva il suo ragionamento rilevando che, se «*l'art. 14 [disp. prel. c.c.] esiste, esso non può essere inteso in altro modo se non come divieto rivolto ai giudici di muovere alla ricerca della ratio delle leggi eccezionali e di trarne tutte le conseguenze che di solito se ne traggono, tra le quali l'estensione della disposizione legislativa a casi in essa espressamente non contemplati*» (*ibidem*). Ma se si ammette, con altro sommo giurista come Costantino Mortati, l'esistenza, nel sistema, di norme «*solo relativamente eccezionali*», vale a dire, di norme che, «*se pure derogano a norme più generali, possono tuttavia ritenersi, a loro volta, esse stesse generali nell'ambito della materia per la quale sono emesse*» (MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Padova, 1975, 356), è evidente che l'enucleazione di questa tipologia di norme sarebbe a priori inibita se il divieto, di cui parlava Bobbio, di ricerca della *ratio* sottesa alla norma eccezionale fosse davvero predicabile. Nella direzione seguita da Mortati, v. pure CARCATERRA, *op. loc. cit.*, là dove, negando che il predetto art. 14 possa impedire che la norma eccezionale si estenda per analogia ai casi simili che ricadono nell'ambito al quale la norma stessa è pertinente, viene ad assumere che «*nei confini di questo ambito anche la norma eccezionale può generalizzarsi*».

⁽¹⁴¹⁾ Così, in particolare, BONELLI, *Del fallimento*, in *Commentario al codice di commercio*, VIII, 2, Milano, s.d., 416 s. Non in linea con quanto appena osservato nel testo appare, invero, la posizione di LO MORO BANZI, *Solidarietà, espropriazione e procedure concorsuali*, Padova, 1989, 88, la quale, all'esito di un'indagine sulla *ratio* dell'art. 61 dell'allora vigente l. fall., concludeva nel senso che si «*impone all'interprete una considerazione eminentemente critica e cioè che si tratta di un'ipotesi che viene trattata in modo difforme dai principi sia della solidarietà passiva di cui al codice civile, sia da quello della par condicio creditorum. Con il corollario che non si verte più in tema di norma speciale, bensì eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica*». Neppure qui, tuttavia, è il dato in se stesso dell'eccezionalità della normativa in discorso a decretarne l'inesportabilità oltre i confini del fallimento, risultando ancora una volta decisiva al riguardo la *ratio* della stessa, sia pure, come ancora meglio risulta dalla lettura delle pagine precedenti dell'autrice, nella versione della reputata mancanza di adeguate ragioni giustificative di detta eccezionalità (v. anche *infra*, alla nota 159).

nella direzione di una verifica dell'effettiva fondatezza di quella ricostruzione che le presenti riflessioni debbono ora dipanarsi.

15. Segue: b) concentrazione dell'indagine sulla disciplina degli adempimenti parziali in corso di procedura e critica delle *rationes* alternative proposte al riguardo in via di derivazione dai principi del diritto concorsuale

Nell'intraprendere questa verifica, occorre, in via preliminare, definirne in termini più puntuali l'oggetto. Al riguardo, è a dirsi, infatti, che gli sforzi esplicati per comprendere la *ratio* della *lex specialis* che attiene al trattamento delle obbligazioni solidali in sede concorsuale si sono sempre ed essenzialmente concentrati sul primo e fondamentale snodo di quella disciplina, vale a dire, la regola dell'inopponibilità al creditore dei pagamenti ricevuti in corso di procedura da condebitori diversi da quello sottoposto alla medesima. Laddove, per quanto concerne gli altri aspetti qualificanti di tale disciplina, il discorso appariva, e a tutt'oggi appare, a rime obbligate: così, con riferimento alla disposizione che vuole riconosciuto, ai debitori che abbiano effettuato pagamenti parziali in momento anteriore alla procedura, il diritto di far valere le proprie ragioni di regresso all'interno della medesima anche prima che il creditore sia stato interamente soddisfatto ⁽¹⁴²⁾, naturale è sempre stato far capo all'esigenza di assicurare al creditore che, giusta i principi, non può concorrere nella procedura che per la quota rimasta insoddisfatta delle sue spettanze ⁽¹⁴³⁾, la possibilità di far proprie anche le quote di riparto del caso spettanti ai regredienti ⁽¹⁴⁴⁾; così come nessuno ha mai potuto dubitare delle palesi istanze di implementazione delle chances di integrale soddisfazione del creditore poste a fondamento del diritto, a questi accordato, di incamerare i frutti di pegno o ipoteca costituito/a sui beni del debitore "fallito" a garanzia del diritto di regresso di altri coobbligati.

Ciò posto, val subito la pena osservare, ponendo in avvio del ragionamento quelle che avrebbero dovuto esserne le conclusioni, che, per quanto non siano certo mancati tentativi di spiegare in chiave di corollario o implicazione di principi di stretta matrice fallimentaristica il sopradetto diritto del creditore di concorrere per l'intero sintanto che non sia stato completamente soddisfatto, onde l'irrelevanza dei pagamenti parziali *aliunde* ricevuti in corso di procedura, nessuno di questi tentativi può reputarsi aver colto pienamente nel segno. E non è, probabilmente, un caso che essi collochino tendenzialmente in epoca alquanto risalente, mentre, rimontando a tempi a noi più vicini, l'impegno di decifrare la *ratio* di quelle specifiche previsioni di legge non va mai, generalmente, al di là di tralatizie invocazioni della necessità di rafforzare la

⁽¹⁴²⁾ Ammesso, e dubitativamente concesso, che si tratti di disposizione recante effettivamente deroga alla *lex generalis* in materia: v. *retro*, nt. 134.

⁽¹⁴³⁾ V., per ogni altro, RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni di diritto fallimentare*, II ed., Padova, 1994, 195.

⁽¹⁴⁴⁾ Quote di cui avrebbero altrimenti beneficiato gli altri creditori concorrenti, con evidente pregiudizio non soltanto per il titolare dell'obbligazione solidale ma anche per gli stessi regredienti: cfr. VASSALLI, *Diritto fallimentare*, I, cit., 355.

posizione creditoria a fronte dell'insolvenza di taluno degli obbligati ⁽¹⁴⁵⁾ oppure del recupero o rivisitazione di posizioni già a suo tempo affacciate (e criticate) ⁽¹⁴⁶⁾.

Il punto d'arrivo di questo specifico filone della riflessione scientifica – al contempo fungente, altresì, da punto di svolta, nel senso che dopo la sua apparizione sulla scena, il dibattito in argomento si è progressivamente interilto nei termini poc'anzi descritti ⁽¹⁴⁷⁾ - è senz'altro rappresentato dal contributo in tema di solidarietà passiva e fallimento realizzato nel 1967 da Romano Vaccarella ⁽¹⁴⁸⁾.

Nell'ottica che qui precipuamente interessa, questo scritto si segnala anzitutto per aver fatto giustizia delle soluzioni precedentemente adottate in dottrina in funzione di raccordo della disciplina in discorso ai principi e alle logiche propri/e del sistema fallimentare: o meglio, poiché quel lavoro era già stato in massima parte sbrigato - a suo tempo ma senza che la successiva dottrina avesse fatto registrare significativi passi in avanti nella direzione appena segnata - da Bonelli nelle pagine del suo celebre Commentario alle norme fallimentari del Codice di commercio ⁽¹⁴⁹⁾, per aver fatto giustizia della soluzione attinta, a suggello di quella revisione critica, da Bonelli medesimo, che la peculiare disciplina degli adempimenti parziali dell'obbligo solidale in costanza di fallimento aveva ritenuto di poter inquadrare come naturale portato del tipico principio fallimentare della cristallizzazione del passivo, quale involgente l'assoluta insensibilità dei crediti esistenti alla data di avvio della procedura a qualsivoglia vicenda idonea ad incidere sulla loro consistenza secondo le norme del diritto sostanziale ⁽¹⁵⁰⁾. Cui Vaccarella, senza indugiare sulle tortuosità e i non pochi artifici, quando non vere e proprie invenzioni, che costellavano il percorso argomentativo sfociato in quelle conclusioni e, segnatamente, nella messa a fuoco di un concetto così radicale ed estremo del fenomeno di cristallizzazione ⁽¹⁵¹⁾, si è limitato a opporre la semplice quanto insuperabile obiezione per cui *«se davvero la sentenza dichiarativa cala come una ghigliottina sui rapporti pendenti, isterilendoli e rendendo irrilevante ogni successivo avvenimento (quasi fosse una trasfusione somministrata ad un corpo ormai morto), come spiegare che invece il pagamento integrale, anche se avvenuto dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, con-*

⁽¹⁴⁵⁾ V., ad es., VASSALLI, *op. cit.*, 354; G. STELLA, sub *art. 61*, in CAVALLINI (diretto da), *Commentario alla legge fallimentare*, Artt. 1-63, Milano, 2010, 1181.

⁽¹⁴⁶⁾ E' il caso, ad intenderci, delle posizioni assunte in argomento da Ferrara e Inzitari, di cui *infra*, rispettivamente alle note 149 e 152).

⁽¹⁴⁷⁾ Non senza, beninteso, significative eccezioni, come è a dirsi, in particolare, dell'analisi di Bozza, di cui alla successiva nota 163.

⁽¹⁴⁸⁾ VACCARELLA, *La solidarietà passiva nel fallimento*, in *Dir. fall.*, 1967, I, 46 ss.

⁽¹⁴⁹⁾ BONELLI, *Del fallimento*, 2, cit., 409 ss.

⁽¹⁵⁰⁾ BONELLI, *op. cit.*, 413 s.; per analogo riferimento al principio di cristallizzazione del passivo, cfr., nella moderna dottrina, FERRARA JR., BORGIOI, *Il fallimento*, V ed., 1995, 365.

⁽¹⁵¹⁾ Essendogli bastato, al riguardo, segnalare che, alla stregua del diritto vivente, di una siffatta, totale, immutabilità della massa passiva fallimentare non era dato parlare, come attestato, ad es., dalla pacifica opponibilità al creditore dei pagamenti eseguiti da un terzo non coobbligato: VACCARELLA, *La solidarietà passiva*, cit., 50 s.

serva “tutto il suo normale significato liberativo”, sicché quel credito va cancellato dal passivo? Perché, se la giustificazione della disciplina normativa la si vuol far risalire all’immutabilità del passivo quale è colto [...] dalla sentenza dichiarativa di fallimento, allora logica impone di non distinguere tra adempimento parziale e adempimento totale: la distinzione sola possibile dovrebbe farsi tra adempimenti (parziali o totali) anteriori ed adempimenti (parziali o totali) posteriori alla dichiarazione di fallimento; la distinzione sola possibile dovrebbe essere cronologica, non anche quantitativa»⁽¹⁵²⁾. Di talché, nel momento in cui la legge, distinguendo, nell’ambito dei pagamenti posteriori a quella sentenza, tra pagamenti parziali e pagamento totale, dimostra di adottare ambedue i criteri, temporale e quantitativo, la tesi di Bonelli, che, «per essere coerente, non dovrebbe ammettere che il primo ed esso soltanto», non può essere più accettata⁽¹⁵³⁾.

L’analisi condotta in *subjecta materia* da Vaccarella non poteva, però, rimanere circoscritta alla sola *pars destruens* testé riportata, componendosi anche, e logicamente, di una distinta *pars construens*, dove il chiaro Autore, della regola qui in discussione dell’inopponibilità al creditore dei pagamenti parziali altrove ottenuti in pendenza di procedura, ha cercato di offrire una spiegazione più aderente al sistema di quanto non potesse dirsi di quella af-

⁽¹⁵²⁾ VACCARELLA, *op. ult. cit.*, 51.

⁽¹⁵³⁾ VACCARELLA, *op. loc. ult. cit.* A questa revisione critica della tesi di Bonelli si è poi associata LO MORO BANZI, *Solidarietà*, cir., 79 ss. Laddove è presumibilmente nell’intento di sfuggire a obiezioni di questo tenore che chi, nella successiva letteratura, ha ritenuto di potere ancora far leva sul principio di cristallizzazione del passivo per spiegare la disciplina in discorso, lo ha fatto ricorrendo alla teoresi per cui l’apertura della procedura liquidatoria nei confronti del debitore importerebbe la trasformazione del credito in un «diritto al dividendo determinato proporzionalmente all’attivo realizzato ed al volume complessivo dei crediti concorrenti» e assumendo che sarebbe proprio su tale «diritto al dividendo» che il fenomeno della cristallizzazione verrebbe ad incidere, vietando che i pagamenti aliunde ricevuti dal creditore in corso di procedura possano ridurre la percentuale di soddisfazione del credito attesa sulla base della situazione esistente all’atto dell’apertura della procedura medesima: cfr. INZITARI, *Effetti*, cit., 163 s.; F.S. MARTORANO, sub *art. 61 l. fall.*, in JORIO (diretto da) e FABIANI (coordinato da), *Il nuovo diritto fallimentare*, I, Bologna, 2006, 849 s. Al che vien subito da replicare che, stando all’insieme dei dati di diritto positivo che consentono di predicare l’inerenza, al sistema concorsuale, di un principio di cristallizzazione del passivo, questo viene immancabilmente a risolversi nel blocco del ciclo evolutivo di situazioni o rapporti già in essere alla data dell’avvio della procedura che detta cristallizzazione è chiamata a produrre; mentre qui ci troveremmo di fronte a una situazione soggettiva, quale, appunto, il c.d. diritto al dividendo, che nasce per effetto dell’apertura del concorso ed al quale, soprattutto, la condizione di “immobilità” tipica della cristallizzazione appartarrebbe come vero e proprio tratto congenito: insomma, una situazione soggettiva che non viene transitoriamente cristallizzata nel corso della propria esistenza ma che viene ad esistenza “già cristallizzata”. Senza contare, poi, che dove si abbiano diritti d’indole processuale che nascono con la dichiarazione di apertura del fallimento/liquidazione giudiziale sul presupposto dell’esistenza di distinti diritti soggettivi d’ordine sostanziale – uno per tutti: il diritto di partecipazione al concorso vantato dai creditori istanti per l’ammissione allo stato passivo -, quelli, invariabilmente, si affiancano a questi ultimi e non ne comportano la soppressione o anche solo l’irrelevanza a fini concorsuali, come sarebbe, per contro, a reputare che sia la stabilizzazione del diritto al dividendo a rendere inopponibili gli atti estintivi parziali di cui il credito sottostante sia stato beneficiario in pendenza della procedura.

facciata da Bonelli: e poiché anche tale soluzione attinge al bacino degli *essentialia* dell'ordinamento fallimentare, giocoforza è in questa sede occuparsene.

Il principio di diritto fallimentare cui, secondo la ricostruzione di Vaccarella, si dovrebbe, nella circostanza, far capo è quello in forza del quale nessun credito nuovo può entrare a far parte della massa passiva dopo la sentenza di apertura della procedura concorsuale. Tale principio verrebbe, difatti, qui in gioco come ragione della necessaria esclusione dal concorso dei crediti di regresso maturati per effetto dei pagamenti parziali eseguiti in corso di procedura: a fronte della quale, e della conseguente impossibilità di offrire a quei crediti una tutela diretta in sede concorsuale, il legislatore si sarebbe risolto a consentire al creditore, ancorché parzialmente soddisfatto, di mantenere intatta la sua insinuazione per l'intero, come forma di tutela indiretta di quei diritti medesimi, nella misura in cui sarebbe dato, in tal modo, al creditore di ottenere all'interno del fallimento quel che dovrebbe altrimenti perseguire, all'esterno di esso, nei confronti degli altri coobbligati ⁽¹⁵⁴⁾.

Della peculiare disciplina degli adempimenti parziali in pendenza di procedura, l'eminente studioso suggerisce, dunque, una prospettiva di lettura diametralmente rovesciata rispetto a quella consuetamente seguita e tale per cui è l'irrelevanza di detti adempimenti, comunque giustificata, a costituire il *prius*, da cui discende il *posterius* dell'esclusione dal concorso delle annesse ragioni di regresso, quale imposta dall'esigenza di evitare un'inammissibile duplicazione di insinuazioni al passivo per lo stesso credito. «Vero è esattamente il contrario», ribatte Vaccarella: «l'impossibilità per i coobbligati di agire in regresso è causa della necessità che il creditore si insinui per l'intero, l'impossibilità di accordare ai coobbligati una tutela diretta impone che essi siano indirettamente tutelati riducendo le pretese del creditore nei loro confronti con l'accordare a costui la più ampia soddisfazione possibile in sede fallimentare» ⁽¹⁵⁵⁾.

Nessuno può mettere in discussione la geniale originalità e la raffinatezza di questo costrutto ⁽¹⁵⁶⁾: ma ragioni per dubitare che la logica di cui la disciplina in rassegna è espressione vada effettivamente rimodulata in quei termini, a ben vedere non mancano.

Molto, invero, si potrebbe dire già in ordine all'asserito carattere non concorsuale dei crediti di regresso venuti in essere per effetto dei pagamenti eseguiti dopo l'avvio della procedura ⁽¹⁵⁷⁾. Ma, al di là di ciò, resta il fatto, a parere di chi scrive, dirimente, per cui, se dei crediti di regresso nascenti dagli adempimenti parziali dei coobbligati, va decretata l'esclusione dal concorso in quanto crediti sorti in corso di procedura, tale esclusione dovrebbe essere

⁽¹⁵⁴⁾ VACCARELLA, *op. ult. cit.*, 54 s.

⁽¹⁵⁵⁾ VACCARELLA, *op. ult. cit.*, 55.

⁽¹⁵⁶⁾ Successivamente ripreso, nei suoi tratti essenziali, da RAGUSA MAGGIORE, *Istituzioni*, cit., 196; e BONSIGNORI, *Il fallimento*, in *Tratt. Galgano di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, IX, Padova, 1986, 410 s.

⁽¹⁵⁷⁾ Il tema è stato rimeditato con particolare attenzione, e con esiti apertamente dissonanti rispetto a quell'inquadramento che ha costituito il punto d'abbrivio del ragionamento di Vaccarella, da parte di BONFATTI, *op. cit.*, 135 ss.

permanente e irreversibile, perché permanente e irreversibile sarebbe la ragione di esclusione del credito dal concorso, ossia l'essere nato in pendenza di procedura: il che, però, non trova corrispondenza nei dettami del diritto positivo, visto che ai sensi del 2° co. dell'art. 160 CCII, una volta che il creditore sia stato interamente soddisfatto, le vie, precedentemente interdetteste, della partecipazione al concorso dei crediti di regresso verrebbero ad aprirsi ⁽¹⁵⁸⁾ e più non si potrebbe parlare di una loro esclusione, appunto, permanente e irreversibile ⁽¹⁵⁹⁾.

16. Segue: c) l'insensibilità del credito ai pagamenti parziali come strumento di tutela avverso l'insolvenza di tutti i coobbligati, idoneo ad operare anche in sede di esecuzione individuale

Diversamente da quanto verrebbe *prima facie* supporre, all'esito della ricognizione appena esaurita non siamo ancora in condizione di affermare che, alla disciplina del cui fondamento giustificativo s'è ora discusso, vada riconosciuta cittadinanza anche entro l'alveo dell'esecuzione forzata individuale. Aver escluso che quel fondamento possa essere identificato con sicurezza a livello di uno dei principi o delle regole propri/e dell'ordinamento concorsuale, significa semplicemente aver escluso che al riconoscimento della cittadinanza in quell'alveo un diniego sia opponibile a priori: ma per poter effettuare il passo successivo e cioè, appunto, la concessione di tale cittadinanza, è richiesto qualcosa di più, vale a dire l'enucleazione di una *ratio* di quella disciplina di legge alla cui stregua, tra la situazione, espressamente regolata, del coinvolgimento dell'obbligazione solidale nell'esecuzione collettiva e quella, non regolata, del coinvolgimento della stessa nell'esecuzione individuale, siano ravvisabili profili di similarità che permettano, giusta i canoni dell'interpretazione analogica, di estendere, a quella, di tali fattispecie, che non è regolata, la regolamentazione appositamente coniata per l'altra.

In tal senso, doveroso è muovere dalla considerazione per cui il meccanismo dell'insinuazione per l'intero ad onta dei pagamenti parziali *aliunde* ricevuti permette al creditore, se non in tutti certo in una congrua messe di casi, di scaricare sui creditori concorrenti, nei termini di una corrispondente ridu-

⁽¹⁵⁸⁾ Per un'analogia obiezione, si veda BOZZA, sub *artt. 61-63 l. fall.*, in LO CASCIO (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, II ed., Milanofiori Assago, 2013, 681 s., ove anche un'accurata disamina critica di quella giurisprudenza di legittimità che, sia pur con riguardo formalmente circoscritto alla solidarietà fideiussoria, ha ritenuto di poter negare la concorsualità anche del credito di regresso conseguente all'adempimento integrale dell'obbligazione.

⁽¹⁵⁹⁾ In termini critici avverso la ricostruzione di Vaccarella, si è espressa anche LO MORO BANZI, *Solidarietà*, cit., 82 ss., le cui riflessioni, però, non sono sfociate nella messa a fuoco di una spiegazione alternativa della disciplina in rassegna quanto, sostanzialmente, nella conclusione per cui la stessa non apparirebbe sorretta da adeguate ragioni giustificative (*retro*, nota 141).

zione della loro quota di riparto, le perdite derivanti dal fatto di non aver riscosso presso gli altri condebitori quanto interamente dovutogli ⁽¹⁶⁰⁾. Ma poiché il sacrificio che sarebbe in tal modo imposto alle ragioni di detti concorrenti si appalesa come definitivo, dal momento che non v'è per loro possibilità di recuperare altrimenti le quote di riparto andate a beneficio del creditore solidale, altrettanto definitive e non transeunti debbono essere le perdite che quel sacrificio serve a compensare: detta altrimenti, i pagamenti parziali che sono all'origine di quelle perdite come indici rivelatori di una situazione d'insolvenza in capo a chi vi abbia provveduto.

Quella che verrebbe così a tagliarsi è una linea di coerenza e continuità tra la logica ispiratrice dell'istituto in se stesso della solidarietà (passiva) e quella che è alla radice della regola che si sta esaminando, nel senso che, così come il vincolo solidale tra i debitori serve a mettere il creditore al riparo dalle conseguenze dell'insolvenza di uno di essi, similmente la disciplina dell'art. 160, 2° co., CCII serve a metterlo al riparo da un'insolvenza generalizzata di tutti i debitori ⁽¹⁶¹⁾; e non scorgendosi il motivo per cui il creditore sarebbe meritevole di questa tutela "allargata" solamente allorché abbia potuto percorrere le vie dell'esecuzione collettiva e non anche quelle dell'esecuzione individuale ⁽¹⁶²⁾, non si scorge, correlativamente, il motivo per cui

⁽¹⁶⁰⁾ Questo, indubbiamente, non è a dirsi nell'ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del debitore nel cui interesse esclusivo l'obbligazione solidale sia stata contratta, dal momento che, qualora il pagamento parziale eseguito dal fideiussore o altro coobbligato risultasse opponibile al creditore e valesse a determinare la riduzione della sua misura di partecipazione al concorso, la quota di riparto che gli altri creditori verrebbero così a riguadagnare andrebbe, in realtà, a profitto del *solvens*, che avrebbe titolo per far valere nella sua interezza, nell'esecuzione collettiva pendente, il credito di regresso precedentemente maturato a suo favore: cfr. VACCARELLA, *op. ult. cit.*, 56 s. Ma se, nell'ipotesi appena descritta, la disciplina dell'art. 160, 1° co., CCII, non comporta un peggioramento della situazione dei creditori concorrenti rispetto a quella che si avrebbe ove tale disciplina non fosse operante, diversamente stanno per certo le cose nell'ipotesi di assoggettamento alla procedura nei confronti di un soggetto obbligato nell'interesse comune (VACCARELLA, *op. ult. cit.*, 57). E quanto all'eventualità di procedura aperta nei confronti di garante o altro coobbligato non avente alcun interesse nell'obbligazione solidale, è ben vero che il *quid pluris* percepito dal comune creditore a scapito dei concorrenti potrebbe essere recuperato dalla curatela che agisca in via di regresso contro il debitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione sia stata contratta (v. sempre VACCARELLA, *op. loc. ult. cit.*): ma il fatto che il pagamento di quest'ultimo sia stato parziale (ché, diversamente, il problema dell'art. 160, 1° co. CCII, e degli effetti negativi che questa regola produce a carico dei concorrenti, neppure avrebbe ragione di essere) autorizza a prevedere un esito nient'affatto fruttuoso di quell'azione.

⁽¹⁶¹⁾ Pur nella continuità di cui s'è appena detto nel testo, la disciplina in osservazione va oltre il segno tracciato da SATTA, *Diritto fallimentare*, III ed., a cura di Vaccarella e Luiso, Padova, 1996, 195, là dove affermava che «la regola accolta dalla legge fallimentare [sarebbe] imposta dalla funzione stessa della solidarietà, che è quella di assicurare il pagamento dell'intero credito ponendo il creditore al riparo dalla insolvenza del singolo debitore».

⁽¹⁶²⁾ Né potendosi, a monte, contestare quella meritevolezza in nome della «estrema singolarità di vedere i creditori concorrenti, che si trovino a gareggiare, per non si sa quale ragione, con un creditore ammesso al passivo (invece egualmente chirografario), e che già gode della prospettiva di poter richiedere altrove quanto non percepisca in quell'esecuzione collettiva» (LO MORO BANZI, *Solidarietà*, cit., 85): visto che il legislatore, nel dettare la disposizione in discorso, già scontava il fatto che detta prospettiva «di poter richiedere altrove»

detta regola dovrebbe trovare applicazione solamente nella prima ipotesi e non anche nella seconda ⁽¹⁶³⁾.

Tale motivo potrebbe essere rinvenuto in ciò, che, se il legislatore si preoccupa di assicurare un rimedio alla generalizzata insolvenza dei coobbligati in solido, a questo fine esso, però, pretenderebbe che tale insolvenza sia formalmente dichiarata attraverso il provvedimento di apertura di una procedura concorsuale. Ma se una siffatta illazione poteva essere accreditata dal dettato letterale dell'art. 61, 2° co., l. fall., nel suo riferimento al «*regresso tra i coobbligati falliti*», quale esercitabile una volta che il creditore fosse stato interamente soddisfatto, questa sponda d'ordine testuale è venuta meno con il Codice della crisi – il cui art. 160, 2° co., parla di «*regresso tra i coobbligati tout court*», senza contare che anche sotto il vigore della legge fallimentare era sostanzialmente pacifico che la regola speciale di cui all'art. 61, 1° co. (corrispondente, lo si ribadisce ancora una volta, all'attuale art. 160, 1° co., CCII) fosse applicabile anche ai pagamenti parziali provenienti da debitori ancora formalmente *in bonis* ⁽¹⁶⁴⁾.

Vero è poi – e questa è senz'altro più insidiosa obiezione – che se il meccanismo approntato dal legislatore per tutelare, nella fattispecie, il creditore solidale opera in danno dei creditori che con esso concorrono, non possa trattarsi che di meccanismo idoneo a funzionare solamente nel quadro di un'espropriazione deputata a realizzare il concorso dei creditori. Il punto è, però, che di concorso dei creditori si può parlare anche nell'ambito dell'esecuzione individuale. E se certo si tratta, in questa sede, di un dato meramente eventuale ed estrinseco e non consustanziale, come è per le procedure esecutive che propriamente si definiscono concorsuali, questo vale tutt'al più a spiegare perché il legislatore non abbia sentito il bisogno di espressamente

quanto non si possa richiedere, e ottenere, in ambito concorsuale non fosse, tale prospettiva, utilmente perseguibile nel caso concreto.

⁽¹⁶³⁾ Per il che lecito è ammettere, con SATTA, *Diritto fallimentare*, cit., 196, che «*il principio fissato per il fallimento non sia che una applicazione della regola generale che vale per tutte le esecuzioni*». L'idea che il meccanismo della inalterabilità dell'insinuazione a fronte di pagamenti parziali serva a far ricadere sulla massa dei creditori concorrenti le conseguenze dell'insolvenza in cui abbiano a versare tutti i coobbligati è stata espressa anche da BOZZA, sub artt. 61-63, cit., 680 (e poi ripresa da Bosticco in sede di aggiornamento di quel contributo nelle successive edizioni del volume in cui era apparso: cfr. BOSTICCO, sub artt. 61-63 l. fall., in LO CASCIO (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, IV ed., Milanofiori Assago, 2017, 694), ma sul presupposto – per la cui smentita si rinvia in immediato prosieguo della trattazione nel testo – che tale insolvenza sia sfociata nella dichiarazione di fallimento di detti coobbligati: il che, chiaramente, precluderebbe le implicazioni che se ne sono tratte quanto all'applicabilità del descritto meccanismo nell'ambito della generalità delle esecuzioni civili.

⁽¹⁶⁴⁾ L'unanimità di consensi registrata in proposito da BONFATTI, *op. cit.*, 9 s., nt, 15, non si è certo successivamente incrinata: tra i molteplici riscontri possibili, cfr. GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, VIII ed., a cura di Padovini, Torino, 2017, 200; JORIO, *Le crisi d'impresa*, cit., 390; ROSAPEPE, *Effetti nei confronti dei creditori*, in BUONOCORE, BASSI (diretto da), *Trattato di diritto fallimentare*, II, Padova, 2010, 323; GUALANDI, *Gli effetti del fallimento per i creditori*, in BERTACCHINI et alii, *Manuale di diritto fallimentare*, II ed., Milano, 2011, 193. In senso contrario (oltre a Bozza: v. alla prec. nota 163), DI CORRADO, sub art. 61, in FERRO (a cura di), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, III ed., Milano, 2014, 788 s.

replicare, in ordine all'esecuzione individuale, quanto stabilito per l'adempimento parziale delle obbligazioni solidali in corso di fallimento; ma non toglie assolutamente che, dove anche l'esecuzione individuale abbia a svolgersi nel concorso di più creditori, quella regolamentazione speciale possa entrare in azione.

17. Segue: d) l'estensione all'esecuzione individuale delle altre componenti della disciplina speciale della solidarietà passiva vigente in sede concorsuale

Quello racchiuso nell'art. 160 CCII non è il solo tassello del regime speciale messo a punto per le obbligazioni solidali in sede di liquidazione giudiziale di cui si possa predicare l'attitudine ad estendere il raggio operativo oltre la soglia della procedura "natia". Lo stesso, infatti, è a dirsi con riguardo anche agli altri tasselli fondamentali di quel regime speciale, dislocati all'altezza dei successivi artt. 161 e 162.

Nulla quaestio, in particolare, relativamente al primo di essi, al cui proposito non si può sfuggire alla seguente alternativa: *a)* o si ritiene che il diritto di agire in regresso in sede "fallimentare", riconosciuto dal 2° co. dell'appena citato art. 161 ai condebitori in solido che abbiano eseguito pagamenti parziali in momento anteriore alla procedura, rilevi come eccezione al principio generale ricavabile dall'art. 1299, 1° co., c.c., nel senso della azionabilità dei regressi tra i condebitori solamente una volta che l'obbligazione sia stata interamente estinta⁽¹⁶⁵⁾, e allora ben si può, nuovamente, parlare di meccanismo escogitato per tutelare, a danno dei concorrenti, il creditore solidale avverso l'insolvenza che accomuni tutti i coobbligati⁽¹⁶⁶⁾; *b)* oppure si esclude che dall'art. 1299, 1° co., c.c. sia desumibile un principio generale come quello testé richiamato⁽¹⁶⁷⁾, e allora non vi sarebbe più motivo per parlare di una disciplina speciale della quale ci si debba porre la questione dell'applicabilità oltre i confini testuali entro cui è formalmente rinchiusa⁽¹⁶⁸⁾.

⁽¹⁶⁵⁾ V. ancora *sub* § 11.

⁽¹⁶⁶⁾ Giacché è vero che l'attribuzione al creditore di somme eccedenti la quota di riparto quale commisurata al suo credito residuo è il frutto dell'assegnazione a suo favore, a mente del 3° co. del predetto art. 161, delle quote di riparto spettanti ai condebitori insinuati al passivo per far valere le loro ragioni di regresso. Ma non è men vero che tali quote debbono intendersi a loro volta sottratte agli creditori concorrenti nella procedura, i quali, stando al principio generale come riferito nel testo, il concorso dei regredienti che abbiano effettuato un mero pagamento parziale non lo avrebbero dovuto subire.

⁽¹⁶⁷⁾ Come già e più volte ventilato nel corso di questo lavoro: v., in particolare, al prec. § 11.

⁽¹⁶⁸⁾ Se non per quel distinto segmento di cui al 3° comma dello stesso art. 161, dove, comunque, la soluzione non potrebbe che essere affermativa, in forza delle ragioni di cui poc'anzi s'è detto, nel testo, *sub a)*. Senza poi dimenticare che all'assegnazione, ivi contemplata, al creditore delle quote di riparto spettanti ai condebitori istanti in via di regresso, si potrebbe comunque addivenire, eccezion fatta per le particolari ipotesi in cui il creditore non vanta più alcuna pretesa verso detti condebitori (*retro*, *sub* nt. 136), in grazia del ripetutamente menzionato istituto della domanda di subcollocazione *ex* art. 511 c.p.c.

Venendo poi alle previsioni del successivo art. 162, 2° co., CCII, a mente del quale, è bene rammentare, il ricavato della vendita dei beni su cui il debitore sottoposto alla procedura abbia costituito pegno o ipoteca a garanzia del credito di regresso di altro condebitore «*spetta al creditore in deduzione della somma dovuta*», è indubbio che il sacrificio così imposto agli altri creditori concorrenti - che in mancanza di tale disposizione potrebbero trovare più ampia collocazione sul ricavato di quei beni -, non si correli necessariamente all'incapacità del debitore garantito nelle sue eventuali ragioni di regresso di offrire un integrale pagamento al creditore. Ma tale incapacità, invero, neppure può essere esclusa, ché, se esso debitore non ha maturato ragioni di regresso da far valere nella procedura cui l'altro debitore sia stato sottoposto, ciò può essere stato, innanzitutto, perché ragioni connesse a pagamenti meramente parziali eseguiti in corso di procedura, onde l'operatività del noto sbarramento di cui all'art. 160, 2° co; senza contare poi le ipotesi in cui la sua escussione, indipendentemente dal momento in cui avvenuta, sia risultata del tutto infruttuosa o il creditore non vi abbia proceduto scontandone a priori detta totale infruttuosità. Di talché ben si può dire, in definitiva, che la norma viene a collocarsi nel solco in cui ritroviamo le altre e, come le altre, sia perciò suscettibile di trasposizione anche sul terreno dell'esecuzione ordinaria ⁽¹⁶⁹⁾.

18. Conclusioni

In virtù del significato di rottura che esse vengono a rivestire rispetto alla *communis opinio* sul punto, le idee appena professate possono assumere il sapore di un'autentica provocazione ⁽¹⁷⁰⁾ e, certo, vanno espresse con notevole circospezione. A maggior ragione, oggi, sullo sfondo del nuovo sistema quale scaturito dal Codice della crisi: dove si può dire che non vi siano praticamente più situazioni in cui l'aspirazione del creditore a beneficiare del regime speciale della solidarietà passiva *olim* codificato per il fallimento possa essere soddisfatta soltanto mercé l'innesto di quel regime speciale nel tronco

⁽¹⁶⁹⁾ La pacifica estraneità all'esecuzione ordinaria del principio di cristallizzazione del passivo esime l'interprete dal porsi il problema se, all'atto del trapianto su quel terreno, la disposizione dell'art. 162, 2° co., CCII sarebbe suscettibile di quella lettura estensiva, come, cioè, applicabile ai casi in cui il diritto di regresso di uno dei coobbligati sia garantito anche da privilegio e non solo da pegno o ipoteca, che si è prospettata in dottrina al fine di legittimare, nelle ipotesi di escussione di una garanzia pubblica (ad intenderci, erogata dal Fondo di Garanzia per le PMI presso il Mediocredito Centrale o da Sace s.p.a.) avvenuta nel corso della procedura concorsuale aperta nei confronti del debitore garantito, il diritto del garante pubblico a concorrere in quella procedura con rango privilegiato, a dispetto dell'indole chirografaria del credito per cui la garanzia era stata prestata ed escussa: così, nell'intento, più specificamente, di offrire di quel diritto una giustificazione meglio conforme ai principi, e, in particolare, a quello, appunto, di cristallizzazione del passivo, rispetto alla diversa giustificazione che ne è correntemente proposta da parte della Cassazione di legittimità (per un'aggiornata panoramica della cui giurisprudenza sul punto, si rinvia a STAUNOVO POLACCO, *L'accertamento dei crediti bancari*, in corso di pubblicazione [e consultato per cortesia dell'autore], pag. 9, nt. 32, del dattiloscritto), FABIANI, *Privilegio dei crediti con garanzia dello Stato*, in *Fallimento*, 2020, 1397 s.

⁽¹⁷⁰⁾ Troppo lontano essendone ormai quel pur autorevole precedente rappresentato dalle posizioni di Satta di cui alle precedenti note 160 e 162.

dell'esecuzione individuale, tenuto conto di come il creditore abbia sempre, oggi, a disposizione uno strumento di attuazione concorsuale della responsabilità patrimoniale del debitore – si chiami liquidazione giudiziale o liquidazione controllata del sovraindebitato – cui *naturaliter* detta disciplina speciale inerisce ⁽¹⁷¹⁾.

Se non privata di una reale giustificazione, la questione affrontata in quest'ultima parte del presente contributo esce, in questo modo, sensibilmente sdrammatizzata: e questo dovrebbe rendere meglio accettabile la provocazione compiuta proponendone una soluzione ⁽¹⁷²⁾ che almeno negli ultimi cinquant'anni non ha mai trovato riscontri di sorta.

⁽¹⁷¹⁾ E' vero che un rinvio a quella disciplina manca nelle norme del Codice dedicate alla liquidazione controllata, né, tantomeno, essa vi figura riprodotta: ma ragioni che ne inibiscano il trapianto entro la cornice di quella distinta procedura non sono certo rinvenibili, e questo, considerato il quadro normativo tratteggiato alla prec. nota 133, anche accogliendo quella più rigorosa impostazione ricostruttiva a tenore della quale, ai fini dell'integrazione delle diverse lacune che affettano il sistema della liquidazione controllata, un meccanico o indiscriminato recupero delle pertinenti norme in materia di liquidazione giudiziale non sarebbe consentito, potendosi far capo, viceversa, solamente alle norme del c.d. diritto "oggettivamente" concorsuale, ossia di quel complesso di regole e principi «che, in quanto funzionali al (o espressione del) concorso in atto, si ritrovano puntualmente in tutte le procedure dello stesso genere (liquidazione giudiziale, in primis, ma anche liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria comune, con indirizzo di cessione)» (NIGRO, VATTERMOLI, *Diritto della crisi*, cit., p. 632).

⁽¹⁷²⁾ A favore della quale, sia permesso aggiungere, depone anche la considerazione di quella che sarebbe l'uniformità del regime applicabile nel caso in cui, distintamente promosse più azioni esecutive nei confronti dei diversi condebitori solidali, uno di essi fosse assoggettato a procedura concorsuale.